

Core Multiramo

Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio unico Multiramo: Unit Linked e con partecipazione agli utili

Tariffe UX14-UX15-UX16-UX17

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE È FORMATA:

- dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
- dalle Condizioni di Assicurazione;
- dall'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali;
- dal Modulo di Proposta-Certificato in fac-simile.



Polizze Vita “dormienti”

In seguito ai diversi interventi di IVASS in materia riportiamo di seguito i “consigli per i consumatori”

Le polizze vita “dormienti” sono polizze che, pur avendo maturato un diritto al pagamento del capitale assicurato, non sono state pagate dalle imprese di assicurazione e giacciono in attesa della prescrizione. Può trattarsi di polizze per il caso di morte dell'assicurato della cui esistenza i beneficiari non erano a conoscenza o di polizze che, giunte alla scadenza, non sono state rimosse dagli interessati per vari motivi.

Il codice civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora il Contraente o i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni”.

Di seguito alcuni consigli per evitare il fenomeno delle polizze vita dormienti:

1. Se stipuli una polizza vita per proteggere il tuo futuro o quello dei tuoi cari, informa i tuoi familiari - o coloro ai quali intendi destinare le somme - dell'esistenza del contratto e dell'impresa con la quale è stato concluso.
2. Per essere certo che le somme derivanti dalle coperture assicurative siano effettivamente rimosse in un futuro, presta attenzione alla designazione dei beneficiari. **È importante designare i beneficiari nominativamente avendo cura di indicare anche i relativi dati anagrafici (luogo, data di nascita e codice fiscale)** evitando il ricorso a formulazioni generiche quali, ad esempio, “eredi legittimi o testamentari, figli nati e/o nascituri, coniuge o coniuge al momento del decesso”.
3. **Fornisci tutte le informazioni utili a rintracciare i beneficiari in caso di decesso e/o a scadenza (indirizzo, recapito telefonico e e-mail) ricordandoti di aggiornarle in caso di variazioni.**
4. Se non vuoi portare a conoscenza i beneficiari dell'esistenza della polizza, informane un soggetto terzo che si attivi al verificarsi dell'evento assicurato. In aggiunta è possibile comunicare all'impresa, nel caso di specifiche esigenze di riservatezza, i dati necessari per l'identificazione (**nome, cognome, denominazione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzi e recapito telefonico**) di un referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui l'impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell'assicurato.

Assicurazione Vita Intera a Premio unico Multiramo

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)



Impresa di assicurazione: Aviva S.p.A.

Prodotto: CORE MULTIRAMO (Tariffe UX14- UX15- UX16- UX17)

Contratto Multiramo (Ramo Assicurativo I e III)

Data di aggiornamento: 10/06/2019
Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa di assicurazione.

Aviva S.p.A. via A. Scarsellini, n. civico 14; CAP 20161; città Milano; tel: +39 02 2775.1; sito internet: www.aviva.it; PEC: aviva_spa@legalmail.it.

Aviva S.p.A., Impresa di assicurazione del Gruppo Aviva, ha sede legale e direzione generale in via Scarsellini, 14 – 20161 Milano – Italia.

Numero di telefono: 800.11.44.33 – sito internet: www.aviva.it

Indirizzi di posta elettronica:

- per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@aviva.com
- per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@aviva.com
- PEC: Aviva_spa@legalmail.it

Aviva S.p.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale nr. 18240 del 28/7/1989 (Gazzetta Ufficiale nr. 186 del 10/8/1989). Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00081.

In base all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare del patrimonio netto dell'Impresa di assicurazione è pari ad Euro 251.807.258,00 di cui il capitale sociale ammonta a euro 247.000.000,00 e le riserve patrimoniali a euro 49.400.000,00.

L'indice di solvibilità dell'Impresa di assicurazione calcolato in funzione del requisito di capitale basato sullo specifico profilo di rischio dell'Impresa stessa è pari al 123%. L'indice di solvibilità calcolato sul requisito minimo patrimoniale richiesto è pari al 273%.

Per ogni dettaglio si rimanda alla sezione E del documento "SFCR" (Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria) pubblicato sul sito dell'Impresa di assicurazione all'indirizzo www.aviva.it.

Al Contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Le prestazioni del presente Contratto sono collegate sia ai risultati di una Gestione interna separata denominata "FORME INDIVIDUALI - GEFIN" sia ai risultati di uno o più Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (di seguito OICR) armonizzati. Gli OICR offerti dal presente Contratto riportati nella sottostante tabella, sono raggruppati dall'Impresa di assicurazione in insiemi denominati Macrocategorie Aviva.

Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato, indica come suddividere il Capitale investito tra le quote degli OICR e la Gestione interna separata, ed anche sceglie una tra le 4 tariffe proposte, alle quali corrispondono una diversa composizione tra percentuali di Bonus e percentuali di penalità in caso di Riscatto.

BONUS SUI PREMI: il Contratto prevede che possa essere riconosciuto un Bonus sulla parte dei Premi (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi) investita in OICR, al netto delle spese, consistente in una maggiorazione percentuale dei Premi investiti in Quote degli OICR. Il Contraente può scegliere, al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato, di ricevere tale Bonus scegliendo uno dei 4 diversi di "livelli di Bonus" previsti:

TARIFFA	LIVELLO DEL BONUS SUI PREMI	PERCENTUALE DEL BONUS
UX14	Livello A	0%
UX15	Livello B	1%
UX16	Livello C	2%
UX17	Livello D	3%

Non è possibile modificare, nel corso della Durata del contratto, il Livello del Bonus inizialmente scelto.

BONUS TRIMESTRALE (solo per la parte di Capitale investita in OICR): il Contratto prevede che venga riconosciuto nel corso della Durata dello stesso – in caso di vita dell'Assicurato – un Bonus con cadenza trimestrale. Il Bonus trimestrale è pari al riconoscimento delle utilità previste dagli OICR nei quali è suddiviso il Capitale investito; tali utilità sono pari ad una percentuale della commissione di gestione gravante sugli OICR collegati al Contratto, variabile a seconda degli accordi intercorrenti tra l'Impresa di assicurazione e le rispettive Società di Gestione del Risparmio (SGR). Il Bonus trimestrale riconosciuto al Contraente viene calcolato moltiplicando l'importo dell'utilità relativa a ciascun OICR prescelto dal Contraente, per il rapporto tra il numero delle Quote dell'OICR possedute dal Contraente l'ultimo giorno di calendario di ogni trimestre solare e il numero totale di Quote dello stesso OICR possedute dall'Impresa di assicurazione alla medesima data. Il Bonus trimestrale viene riconosciuto frazionandone l'importo monetario tra gli OICR nei quali è suddiviso il Capitale investito, in base alla ripartizione percentuale ed al Valore delle Quote degli OICR risultanti l'ultimo giorno lavorativo del trimestre successivo a quello di base per il calcolo del Bonus.

PIANO DI SELEZIONE (solo per la parte di Capitale investita in OICR): consiste in una gestione attiva degli OICR, svolta dall'Impresa di assicurazione che ha lo scopo di mantenere elevata, nel corso del tempo, la qualità della lista degli OICR collegati al Contratto. Per svolgere tale attività l'Impresa di assicurazione ha suddiviso gli OICR in 5 categorie denominate Macrocategorie Aviva: Azionari, Bilanciati, Flessibili, Obbligazionari, Liquidità.

Tale attività prevede l'individuazione sul mercato di OICR (denominati "OICR in entrata"), che, sulla base di un costante monitoraggio del mercato, presentino un'elevata potenzialità di crescita futura, che investano in una classe di attivi non precedentemente coperta dagli OICR collegati al Contratto o che presentino un piano di selezione degli attivi in portafoglio alternativi rispetto agli OICR già collegati, od ancora che appartengano ad una primaria società di gestione del risparmio internazionale e/o che possano beneficiare di un team di gestori stabile ed esperto ed infine che nel medio-lungo periodo abbiano mostrato una continuità di rendimenti superiori alla media degli OICR con un'analogia politica di investimento. Tali OICR vengono collegati al Contratto.

Tale attività prevede inoltre, attraverso un monitoraggio costante del mercato degli OICR, che l'Impresa di assicurazione provveda ad individuare all'interno delle Macrocategorie Aviva degli "OICR" che a causa di una significativa modifica della politica d'investimento, di performance insoddisfacenti rispetto ad altri OICR aventi analoghe politiche d'investimento o che siano stati oggetto di un cambio del gestore o di una componente ritenuta essenziale del team di gestione da poter incidere negativamente sulla qualità dell'OICR da rimuovere dalla lista degli OICR collegati al Contratto, rendendoli quindi non più sottoscrivibili. Tali OICR vengono denominati "OICR in eliminazione". Contestualmente all'individuazione degli "OICR in eliminazione" l'Impresa di assicurazione individua i rispettivi "OICR in Destinazione" verso i quali effettuare gli switch, rispettando i seguenti parametri:

- l'"OICR di destinazione" deve appartenere alla stessa Macrocategoria Aviva dell'"OICR in eliminazione";
- l'"OICR di destinazione" deve avere caratteristiche in grado di non alterare significativamente la scelta d'investimento effettuata dal Contraente, in modo da avere: lo stesso grado di rischio, una politica d'investimento simile dal punto di vista dei principali strumenti finanziari detenuti in portafoglio e abbiano una struttura di costi simile.

L'Impresa di assicurazione predispone le operazioni di Switch previste dal Piano di selezione e il Capitale maturato negli "OICR in eliminazione" viene trasformato in Quote dei rispettivi "OICR di destinazione" sulla base del valore delle quote degli OICR del giorno in cui viene effettuato il Piano di selezione.

L'Impresa di assicurazione si impegna ad effettuare almeno una volta l'anno la revisione della lista degli OICR collegati al Contratto. Non è previsto un numero minimo o massimo di "OICR in entrata".

Gli investimenti derivanti da eventuali Sostituzioni/Switch e/o Versamenti aggiuntivi, successivi al Piano di selezione, che hanno come destinazione l'"OICR in eliminazione", saranno effettuati dall'Impresa di assicurazione direttamente nel relativo "OICR di destinazione".

PIANO DI INTERVENTI STRAORDINARI (solo per la parte di Capitale investita in OICR): consiste principalmente in un'attività di monitoraggio effettuata dall'Impresa di assicurazione nell'interesse dei Contraenti che abbiano investito o che richiedano di investire in un OICR oggetto di operazioni straordinarie decise autonomamente dalla rispettiva SGR.

Sono considerate tali tutte le modifiche che determinano uno Switch in un altro OICR, come ad esempio:

- operazioni di fusione o incorporazione con altri OICR gestiti dalla SGR;
- sospensione, temporanea o definitiva, delle sottoscrizioni;
- chiusura dell'OICR e conseguente liquidazione del patrimonio dello stesso.

L'Impresa di assicurazione individua l'OICR interessato dall'operazione straordinaria come OICR in Eliminazione; tale OICR è fatto oggetto di un'operazione di Switch straordinario: l'Impresa di assicurazione trasferisce il Controvalore delle Quote possedute dai Contraenti dell'OICR in eliminazione verso l'OICR dichiarato di Destinazione. Lo Switch straordinario avverrà con le seguenti modalità:

- viene determinato il Capitale maturato nell'OICR in eliminazione, moltiplicando il Valore delle Quote come risulta il giorno in cui viene effettuata l'operazione straordinaria sull'OICR, per il numero totale delle Quote dell'OICR in eliminazione possedute dal Contraente alla stessa data;
- detto importo è diviso per il Valore delle Quote dell'OICR di destinazione dello stesso giorno.

Successivamente all'operazione di Switch straordinario, l'OICR in eliminazione sarà estromesso dalla lista degli OICR collegati al Contratto.

Di seguito si riportano gli OICR offerti dal presente Contratto unitamente al Codice ISIN nonché la MacroCategoria Aviva di appartenenza.

CODICE ISIN	DENOMINAZIONE OICR	MACROCATEGORIA AVIVA
LU0128316840	AB European Equity	AZIONARI
LU0787777027	AB Select US Equity	AZIONARI
LU0011963674	Aberdeen Global Japanese Equity	AZIONARI
LU0256881128	Allianz Europe Equity Growth	AZIONARI
LU0552028770	Amundi Equity Emerging Focus	AZIONARI
IE0033609722	AXA US Enhanced Index Alpha	AZIONARI
LU0329592298	BlackRock Asian Dragon	AZIONARI
LU0171289498	BlackRock Latin America	AZIONARI
LU0157028266	Capital European Growth And Income	AZIONARI
LU0342049003	Capital Global Growth And Income	AZIONARI
LU1378994690	Capital Investment Company of America	AZIONARI
IE0004766675	Comgest Europe	AZIONARI
IE00B1VC7227	Comgest Growth Gem Promising Companies	AZIONARI
LU0762831849	Core All Europe	AZIONARI
LU0981915779	Core Dividend	AZIONARI
LU0690021372	Core Emerging Markets Equity	AZIONARI
LU1545601657	Core Sustainable	AZIONARI
LU0762831922	Core US Strategy	AZIONARI
IE00BFX1Q64	FAM Amundi European Equity Value	AZIONARI
IE00BFX5V97	FAM Fidelity Global Dividend	AZIONARI
IE00BFX6614	FAM Fidelity World	AZIONARI
IE00BFX6F05	FAM JPM European Equity	AZIONARI
IE00BFX6K57	FAM Jpm Us Equity Value	AZIONARI
IE00BFX1Z55	FAM M&G North American Value	AZIONARI
IE00BDRNS207	FAM Robeco Global Premium Equities	AZIONARI
IE00BDRNSJ70	FAM Threadneedle Global Equities Income	AZIONARI
IE00BDRNWN94	FAM Vontobel Global Equity	AZIONARI
LU0413542167	Fidelity Acc. Asian Special Situations	AZIONARI
LU0251127410	Fidelity America Fund	AZIONARI
LU0650958076	Fidelity FAST emerging markets eq.	AZIONARI
LU0283901063	Fidelity Italy	AZIONARI
LU0368678339	Fidelity Pacific	AZIONARI
LU0313355587	GS Emerging Markets Core Equity	AZIONARI
LU0234681749	GS Europe Core Equity	AZIONARI
LU0011889846	Henderson Euroland	AZIONARI
LU0200080918	Henderson Latin American	AZIONARI
LU0138821268	Henderson Pan European Equity	AZIONARI
LU1775950477	Invesco (LUX) Asian Equity	AZIONARI

LU0607513230	Invesco Global Equity Income	AZIONARI
LU0119750205	Invesco Pan European Structured	AZIONARI
LU0289132655	JB Japan Stock	AZIONARI
LU0210531637	JPM Europe Small Cap	AZIONARI
LU0210527361	JPM Japan Equity USD	AZIONARI
LU0217390573	JPM Pacific Equity	AZIONARI
LU0070214290	JPM US Select Equity	AZIONARI
LU0210528922	JPM US Smaller Companies	AZIONARI
LU1670707527	M&G (LUX) European Strategic Value Fund	AZIONARI
LU0703052240	MFS US Value Equity	AZIONARI
LU0336299580	Mirae Asia Sector Leader	AZIONARI
LU0109967165	MS Eurozone Equity Alpha	AZIONARI
LU0360484686	MS US Advantage Equity	AZIONARI
LU0112467450	Nordea Global Stable Equity	AZIONARI
LU0637345785	Nordea Stable Emerging Equity	AZIONARI
LU0212178916	Parvest Equity Europe Small Cap	AZIONARI
LU0975848853	Robeco US Select Opp. Equities	AZIONARI
IE0002549487	Russell Emerging Markets Equity	AZIONARI
IE0034343834	Russell World Equity	AZIONARI
LU0106259558	Schroder Asian Opportunities	AZIONARI
LU0106817157	Schroder Emerging Europe	AZIONARI
LU0562313402	Schroder Frontier Markets Equity	AZIONARI
LU0106238719	Schroder Italian Equity	AZIONARI
LU0270818197	Schroder Japanese Opportunities	AZIONARI
LU0248185190	Schroder US Large Cap	AZIONARI
LU0306632414	SLI European Smaller Companies	AZIONARI
IE00B7TRTL43	Sturdza Strategic Europe Value	AZIONARI
LU0983346296	T.Rowe European Equity	AZIONARI
LU0390135415	Templeton Asian Smaller Companies	AZIONARI
LU1829329819	Threadneedle (LUX) PanEuropean Smaller Companies	AZIONARI
DE000A0M80M2	Unifavorit Aktien	AZIONARI
LU0035765741	Vontobel US Equity	AZIONARI
IE00B9DPD161	Wellington Strategic European Equity	AZIONARI
LU0633141451	AB Emerging Markets Multi Asset	BILANCIATI
LU1093406269	Allianz Dynamic 50	BILANCIATI
LU0181962126	Amundi First Eagle International	BILANCIATI
LU0212925753	BlackRock Euro Global Allocation	BILANCIATI
LU1336205676	Core Aggressive	BILANCIATI
LU0967516641	Core Balanced Conservative	BILANCIATI
LU0690021539	Core Balanced Opportunity	BILANCIATI
LU0575777544	Core Champions	BILANCIATI
LU0690021299	Core Champions Emerging Markets	BILANCIATI
LU1164391747	Core Global Opportunity	BILANCIATI
LU1258580312	Core Multi-Asset Income	BILANCIATI
IE00BDRTC158	FAM Nordea Stable Performance	BILANCIATI
LU1245470676	FvS Multi Asset Balanced	BILANCIATI
LU0243957239	Invesco European High Income	BILANCIATI
LU0740858229	JPM Global Income	BILANCIATI
LU0438336421	BlackRock Fixed Income Strategies	FLESSIBILI
IE00B3T5WH77	BNY Absolute Return Equity	FLESSIBILI
LU1164389840	Core Alternative	FLESSIBILI
LU0967516724	Core Global Currencies	FLESSIBILI
IE00BDRNRH81	FAM Eurizon Flexible Equity Strategy	FLESSIBILI
IE00BFX2415	FAM M&G Optimal Income	FLESSIBILI
LU0264598268	Henderson Alpha Pan European	FLESSIBILI
LU0490769915	Henderson UK Absolute Return	FLESSIBILI
IE00BDG26L37	IAM Core Defensive	FLESSIBILI
LU1004132566	Invesco Global Targeted Returns	FLESSIBILI

LU0095938881	JPM Global Appreciation	FLESSIBILI
LU0289470113	JPM Income Opportunity	FLESSIBILI
LU1582988058	M&G (Lux) Dynamic Allocation	FLESSIBILI
LU0583242994	MFS Prudent Wealth	FLESSIBILI
IE00BLP5S460	OM Global Equity Absolute Return	FLESSIBILI
FR0010149120	Carmignac Securité	LIQUIDITA
LU0575777387	Core Cash	LIQUIDITA
IE00BFXY4015	FAM BlackRock Euro Short Duration Bond	LIQUIDITA
IE00BFXY6275	FAM Fidelity Euro Short Term Bond	LIQUIDITA
LU0249548461	AB American Income Portfolio	OBBLIGAZIONARI
LU0249549782	AB European Income Portfolio	OBBLIGAZIONARI
LU0568621618	Amundi Cash USD	OBBLIGAZIONARI
LU1883843408	Amundi Pioneer Strategic Income	OBBLIGAZIONARI
LU0367993408	Aviva Global High Yield Bond Hdg	OBBLIGAZIONARI
LU0545110271	AXA Global Convertibles	OBBLIGAZIONARI
LU0184631991	AXA Global High Yield Bond	OBBLIGAZIONARI
LU0266009793	AXA Global Inflation Bond cl.A	OBBLIGAZIONARI
LU0276015889	AXA US High Yield Bond	OBBLIGAZIONARI
LU0549547510	BlueBay Euro Aggregate Bond	OBBLIGAZIONARI
LU0144746764	Candriam Bonds Emerging Markets	OBBLIGAZIONARI
LU0594539719	Candriam Bonds Emerging Markets Hdg	OBBLIGAZIONARI
LU0616945282	Candriam Emerging Debt LC	OBBLIGAZIONARI
LU0252128276	Candriam Total Return	OBBLIGAZIONARI
LU0967516567	Core Coupon	OBBLIGAZIONARI
LU0690021455	Core Emerging Markets Bonds	OBBLIGAZIONARI
LU1358838081	Core Income Opportunity	OBBLIGAZIONARI
LU0365358570	Epsilon Emerging Bond Total Return	OBBLIGAZIONARI
LU0278427041	Epsilon Euro Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00BFXY1V18	FAM Amundi Emerging Markets Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00BFXY3J38	FAM Amundi Emerging Markets Bond Hdg	OBBLIGAZIONARI
IE00BFXY3D75	FAM Amundi Euro Strategic Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00BFXY4452	FAM BlackRock Emerging Markets Bond h.c.	OBBLIGAZIONARI
IE00BFXY3R12	FAM Blackrock Euro Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00BFXY3W64	FAM Blackrock Euro Corporate Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00BDRT7H66	FAM DWS Euro Corporate Bonds	OBBLIGAZIONARI
IE00BFXY5Y29	FAM Fidelity Euro Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00BDRMFG04	FAM GS Emerging Markets Debt (Hdg)	OBBLIGAZIONARI
IE00BDRT7M10	FAM Henderson Euro Corporate Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00BDRMFJ35	FAM HSBC Euro Credit Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00BDRM7R51	FAM HSBC Euro High Yield Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00BDRT7D29	FAM Invesco Global Total Return Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00BFXY1W25	FAM M&G European Corporate Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00BFXY6S34	FAM Schroder Euro Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00BDRNRQ72	FAM Threadneedle European High Yield Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00BDRT7650	FAM Vontobel Emerging Markets Debt	OBBLIGAZIONARI
IE00BDRT7767	FAM Vontobel Emerging Markets Debt (Hdg)	OBBLIGAZIONARI
LU0413444745	GS Global Credit Portfolio	OBBLIGAZIONARI
LU0234681152	Gs Global Fixed Income Portfolio	OBBLIGAZIONARI
LU0234573003	Gs Growth & E.M. Debt	OBBLIGAZIONARI
LU0243957825	Invesco Euro Corporate Bond	OBBLIGAZIONARI
LU0107852195	JB Local Emerging Bond	OBBLIGAZIONARI
LU0210533500	JPM Convertible Globale	OBBLIGAZIONARI
LU0853555893	Jupiter Dynamic Bond	OBBLIGAZIONARI
LU0812851797	MFS US Government Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00B1Z6CX63	Natixis Multisector Income	OBBLIGAZIONARI
LU0546920561	NN (L) US Credit	OBBLIGAZIONARI
LU0772926084	Nordea Emerging Market Bond	OBBLIGAZIONARI
LU0772927215	Nordea Emerging Market Bond (Hdg)	OBBLIGAZIONARI

LU0141799097	Nordea European High Yield Bond	OBBLIGAZIONARI
LU0280437160	Pictet Emerging Local Currency Debt	OBBLIGAZIONARI
LU0128492062	Pictet EUR Bonds	OBBLIGAZIONARI
IE0004931386	PIMCO Euro Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00B3V8Y234	PIMCO Euro Income Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00B11XZ103	PIMCO Global Bond	OBBLIGAZIONARI
IE0032568887	PIMCO Global Bond USD	OBBLIGAZIONARI
IE0032876397	PIMCO Global Credit (Hdg)	OBBLIGAZIONARI
IE00B2R34Y72	PIMCO Global High Yield Bond	OBBLIGAZIONARI
IE00B84J9L26	PIMCO Income (Hdg)	OBBLIGAZIONARI
IE0002460974	PIMCO US High Yield Bond	OBBLIGAZIONARI
LU0084302339	Robeco Lux-o-rente	OBBLIGAZIONARI
IE0002414344	Russell Euro Fixed Income	OBBLIGAZIONARI
IE0003507500	Russell Global Bond	OBBLIGAZIONARI
LU0352097439	Schroder Global Convertible Bond	OBBLIGAZIONARI
LU0596127604	T.Rowe European High Yield	OBBLIGAZIONARI
LU0905645874	TCW MetWest Total Return Bond	OBBLIGAZIONARI
LU0120694996	Vontobel Swiss Money	OBBLIGAZIONARI

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO: il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa di assicurazione corrisponda ai Beneficiari il Capitale Caso Morte, pari alla somma del Capitale maturato e della Maggiorazione caso morte.

Il Capitale maturato è calcolato dall'Impresa di assicurazione come somma dei seguenti importi:

- Capitale maturato relativo alla Gestione interna separata in vigore all'anniversario della Data di decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di assicurazione, eventualmente rivalutato per i mesi interi trascorsi da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di assicurazione;
- eventuali Parti di capitale acquisite con i Versamenti aggiuntivi o derivanti da operazioni di Sostituzioni/switch nella Gestione interna separata entrambe effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per i mesi interi trascorsi fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di assicurazione;
- le somme riportate ai due precedenti punti vengono diminuite delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione interna separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Sostituzioni/Switch effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per i mesi interi trascorsi fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di assicurazione;
- Controvalore del Capitale investito negli OICR, calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute per il Valore unitario delle stesse del primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di assicurazione.

Il Capitale maturato, calcolato come sopra descritto, viene aumentato della Maggiorazione caso morte, calcolata dall'Impresa di assicurazione moltiplicando il Capitale maturato per la percentuale indicata nella tabella che segue, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DEL DECESSO (in anni interi)	% DI MAGGIORAZIONE
Fino a 40 anni	30,00%
da 41 a 54 anni	20,00%
da 55 a 64 anni	10,00%
da 65 anni e oltre	2,00%

La Maggiorazione caso morte non può comunque superare l'importo di Euro 100.000,00.

OPZIONI CONTRATTUALI

SOSTITUZIONE OICR CON OICR E SOSTITUZIONE OICR CON GESTIONE INTERNA SEPARATA: il Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione del Capitale maturato nel corso della durata del Contratto tra:

- la Gestione interna separata e gli OICR;
- i soli OICR.

È possibile effettuare operazioni di Sostituzione dagli OICR alla Gestione interna separata e viceversa alle seguenti condizioni:

- trascorso un anno dalla Data di decorrenza,

- rimane fermo il limite minimo di 8 e massimo di 40 OICR che possono essere collegati contemporaneamente al Contratto;
- dopo l'operazione di Sostituzione:
 - almeno il 10% del Capitale maturato deve rimanere investito nella Gestione interna separata;
 - almeno il 60% del Capitale maturato deve rimanere investito negli OICR;
- in caso di Sostituzioni dalla Gestione interna separata agli OICR: è consentita una sola Sostituzione per ogni annualità di Contratto;
- in caso di Sostituzioni dagli OICR alla Gestione interna separata: non sono previste limitazioni al numero di Sostituzioni per ogni annualità di Contratto.

È possibile effettuare operazioni di Sostituzione tra i soli OICR alle seguenti condizioni:

- trascorsi 30 giorni dalla Data di decorrenza;
- non sono previsti limiti al numero di Sostituzione;
- rimane fermo il limite minimo di 8 e massimo di 40 OICR che possono essere collegati contemporaneamente al Contratto, con investimento minimo di 500,00 Euro per ciascun OICR (l'importo è calcolato tenendo conto del capitale già investito nei singoli OICR).

L'Impresa di assicurazione effettuerà la Sostituzione ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione interna separata e gli OICR sulla base delle percentuali di ripartizione indicata dal Contraente nei termini seguenti:

- viene disinvestito il Capitale maturato allocato nella Gestione interna separata in vigore alla data della Sostituzione – in caso di sostituzione tra la Gestione interna separata e gli OICR - e il Controvalore degli OICR ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data della Sostituzione;
- viene applicata la percentuale di investimento indicata dal Contraente, ottenendo l'importo da investire, sempre in corrispondenza della data dello Sostituzione: nella Gestione interna separata – in caso di sostituzione tra la Gestione interna separata e gli OICR - e negli OICR;
- per quanto riguarda la parte di Capitale investita in OICR, l'investimento viene effettuato utilizzando il Valore delle Quote riservato alla data della sostituzione.

Il valore delle quote degli OICR preso a riferimento sia in caso di disinvestimento che di investimento è quello della data della Sostituzione ovvero del primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di Sostituzione da parte dell'Impresa di assicurazione.

Nel presente Contratto è possibile richiedere un'operazione di Sostituzione a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Sostituzione) non ancora valorizzate. In particolare, una nuova operazione di Sostituzione potrà essere richiesta a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

Le eventuali Sostituzioni richieste che hanno come destinazione un "OICR in eliminazione" a norma del Piano di Interventi straordinari o del Piano di selezione, richieste dai Contraenti successivamente al Piano di selezione o di interventi straordinari, saranno investiti dall'Impresa di assicurazione direttamente nel relativo "OICR di destinazione".

CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN RENDITA VITALIZIA: il Contraente, trascorsi tre anni dalla Data di decorrenza, può chiedere all'Impresa di assicurazione di convertire il valore di Riscatto totale di cui al paragrafo VALORI DI RISCATTO E RIDUZIONE della successiva sezione SONO PREVISTI RISCATTI O RIDUZIONI? in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a Euro 3.000,00 annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa di assicurazione si impegna ad inviare entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta di conversione le Condizioni di Assicurazione delle rendite di Opzione esercitabili in caso di riscatto del Contratto, con evidenza dei relativi

costi effettivi e delle condizioni economiche che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore del riscatto in rendita nonché del regime fiscale applicabile.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle informazioni sulle Opzioni per decidere di convertire il valore di riscatto in rendita. Decorso tale termine le condizioni di conversione decadono automaticamente.

OPZIONE DI RIMBORSO DEI PREMI VERSATI ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI RICORRENTI (di seguito PRESTAZIONI RICORRENTI): l'Opzione prevede che per una durata fissa pari a 10 anni l'Impresa di assicurazione eroghi una prestazione ricorrente al Contraente di importo e con la periodicità di pagamento scelte dallo stesso alla data di adesione all'Opzione.

Al momento dell'adesione all'Opzione il Contraente sceglie:

- la periodicità di pagamento delle prestazioni ricorrenti tra quelle previste: annuale, semestrale o trimestrale;
- la percentuale annua da applicare al totale dei Premi investiti tra quelle previste: 3% o 5%.

Per totale dei Premi investiti alla data di riferimento si intende la somma dei premi investiti (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi), diminuita dei premi parzialmente riscatti e disinvestiti ed incrementata degli eventuali Versamenti aggiuntivi investiti, fino alla data di riferimento.

L'Opzione è facoltativa ed attivabile, su richiesta del Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato o nel corso della Durata del contratto.

Per data di riferimento si intende il 10 del mese in cui ricade la ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale rispetto alla data di attivazione dell'Opzione.

Le prestazioni ricorrenti vengono disinvestite dai premi investiti negli OICR e nella Gestione interna separata proporzionalmente alla suddivisione percentuale tra ogni OICR e la Gestione interna separata alla data di riferimento. Per la parte dei premi investita in OICR, l'erogazione avverrà mediante la riduzione del numero delle Quote attribuite al Contratto che verrà calcolato in base al valore delle quote degli OICR alla data di riferimento. Qualora – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore delle Quote alla Data di Riferimento, l'Impresa di assicurazione considererà il Valore delle stesse del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Nel corso della Durata del contratto, il Contraente rivolgendosi al Soggetto Incaricato e utilizzando l'apposito "modulo richiesta opzioni", potrà inoltre richiedere di:

- modificare la periodicità di pagamento prescelta o la percentuale annua da applicare al totale dei Premi investiti;
- disattivare l'Opzione;
- riattivare l'Opzione.

Il Contraente può aderire contemporaneamente all'Opzione ribilanciamento automatico ed all'Opzione prestazione ricorrente.

OPZIONE RIBILANCIAMENTO

L'Opzione prevede che ad ogni ricorrenza annua rispetto alla data di adesione all'Opzione, l'Impresa di assicurazione intervenga in modo da neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario, tramite un'operazione di switch automatico che ripristina la precedente suddivisione del Capitale tra Gestione interna separata e gli OICR. Lo Switch automatico viene effettuato dall'Impresa di assicurazione ad ogni ricorrenza annuale rispetto alla data di adesione all'Opzione prendendo a riferimento, per la parte di Capitale maturato investita in OICR, il Valore delle Quote degli OICR alla ricorrenza stessa (Data Switch automatico).

L'Opzione è facoltativa ed attivabile, su richiesta del Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato o nel corso della Durata del contratto.

In caso di contemporaneità tra un'operazione di Versamento aggiuntivo, Riscatto o Sostituzione, richiesta dal Contraente, ed un eventuale Switch automatico, viene effettuata prioritariamente dall'Impresa di assicurazione l'operazione richiesta dal Contraente; pertanto lo Switch automatico, effettuato nella medesima data, risentirà di eventuali modifiche al Capitale maturato apportate dall'altra operazione.

Nel caso in cui gli OICR coinvolti dall'Opzione vengano dichiarati dall'Impresa di assicurazione "OICR in eliminazione", a seguito del Piano di selezione o del Piano di interventi straordinari, l'Opzione rimarrà attiva e lo switch automatico verrà effettuato direttamente nei relativi "OICR di destinazione".

Il Contraente può aderire contemporaneamente all'Opzione ribilanciamento automatico ed all'Opzione prestazione ricorrente.

Il Regolamento della Gestione interna separata "FORME INDIVIDUALI - GEFIN" è disponibile nelle Condizioni di Assicurazione e sul sito dell'Impresa di assicurazione all'indirizzo www.aviva.it; i Regolamenti degli OICR sono disponibili sul sito dell'Impresa di assicurazione all'indirizzo www.aviva.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La presente forma assicurativa non copre i rischi diversi dal decesso dell'Assicurato e pertanto il presente Contratto non prevede prestazioni per eventi quali: invalidità, malattia grave, perdita di autosufficienza, inabilità di lunga durata. Inoltre, il Contratto non prevede prestazioni in caso vita o altre coperture di tipo complementare.



Ci sono limiti di copertura?

Non verrà liquidata la Maggiorazione caso morte qualora il decesso dell'Assicurato:

- a) avvenga entro i primi sei mesi dalla Data di decorrenza;
- b) avvenga entro i primi cinque anni dalla Data di decorrenza e sia dovuto ad infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- c) sia causato da:
 - dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la copertura può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - incidente di volo, se l'Assicurato consapevolmente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
 - suicidio se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto;
 - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
 - stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammi litro;
 - decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiasesicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
 - decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è stesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque prestata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso;
 - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
 - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione.

In questi casi l'Impresa di assicurazione corrisponde, in luogo del Capitale Caso Morte, il Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di assicurazione.

La limitazione di cui alla precedente lettera a) non verrà applicata qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post - vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di decorrenza;
- di infortunio avvenuto dopo la Data di decorrenza, intendendosi per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e che abbiano come conseguenza il decesso dell'Assicurato.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi nel corso dei primi 12 mesi dalla Data di decorrenza, le percentuali di Maggiorazione di cui al punto PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO della precedente Sezione QUALI SONO LE PRESTAZIONI verranno applicate per la parte investita negli OICR al Controvalore del Capitale investito negli OICR stessi mentre, per la parte investita nella Gestione interna separata, ai Premi investiti confluiti nella Gestione Separata stessa, eventualmente riproporzionati in caso di riscatto parziale e senza applicazione di alcun tipo di rivalutazione pro-rata.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa di assicurazione?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia:

per tutti i pagamenti richiesti all'Impresa di assicurazione debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto incaricato, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l'Impresa di assicurazione al numero verde 800.11.44.33 (operativo da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00) o all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

Le richieste di liquidazione possono pervenire all'Impresa di assicurazione:

- per il tramite del Soggetto incaricato attraverso la compilazione del "modulo di richiesta di liquidazione";
- utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
- in carta semplice, inviandola direttamente ad Aviva S.p.A., via Scarsellini n. 14 – 20161 Miano – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualunque sia la modalità scelta, si dovranno fornire tutte le informazioni ed i seguenti documenti:

IN CASO DI ADESIONE ALL' OPZIONE PRESTAZIONI RICORRENTI

Per il pagamento dell'importo relativo all'Opzione prestazione ricorrente, è necessario che il Contraente indichi all'atto della sottoscrizione della Proposta-certificato o del "modulo richiesta opzioni" le coordinate bancarie dove accreditare l'importo (codice IBAN).

Nel caso in cui nel corso della durata contrattuale le indicazioni relative al pagamento dovessero essere modificate, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto, almeno 60 giorni prima della data di riferimento, i nuovi estremi per la liquidazione che l'Impresa di assicurazione dovrà utilizzare.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l'Impresa di assicurazione ed i Beneficiari si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità.

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

- la richiesta andrà sottoscritta e dovrà riportare il numero di polizza;
- MODALITÀ DI PAGAMENTO: occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN completo dell'intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurativa;
- DOCUMENTO D'IDENTITÀ: copia di un valido documento di identità;
- CODICE FISCALE: copia del codice fiscale;
- CONTATTO: indica un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;
- P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
- FATCA/CRS: occorre dichiarare se si ha una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o se si possiede la cittadinanza o si ha la sede legale negli USA. In caso affermativo dovrà essere fornito il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto);
- LEGAME DI PARENTELA: occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del beneficiario con lo stesso.

2. CERTIFICATO DI MORTE rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice.

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO

Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (comune, cancelleria, notaio) che dovrà riportare che: *"Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:"*

- a. In caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it)
 - la non esistenza di disposizioni testamentarie;
 - nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.
- b. In caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it):
 - che il testamento presentato è l'unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);
 - occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE:

- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga di solo legati si rende necessaria l'indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:

- nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
- qualora fra gli eredi vi fossero "nipoti"/"pronipoti", specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

4. DOCUMENTAZIONE MEDICA

I) In caso di MORTE NATURALE:

occorre presentare un Certificato Medico, attestante la causa del decesso.

- II. In caso di MORTE VIOLENTA – infortunio, omicidio o suicidio -** oltre all'eventuale documentazione necessaria per morte naturale, l'Impresa di assicurazione necessita ricevere copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti; in alternativa, decreto di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell'indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia l'Impresa di assicurazione stessa, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta della stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è possibile contattare il numero verde: 800.11.44.33

Oltre alla documentazione sopra riportata, l'Impresa di assicurazione di assicurazione necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:

- minori/interdetti
- presenza di un procuratore
- beneficiario sia una società
- beneficiario sia un ente/ una fondazione
- in caso di liquidazione in successione
- in presenza di richiesta pervenuta da uno studio legale


IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto incaricato, il Contraente/esecutore/legale rappresentante dovrà compilare il "modulo di richiesta di liquidazione" e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato.


Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato, il Contraente/ esecutore/legale rappresentante dovrà inviare all'Impresa di assicurazione la seguente documentazione:

- **Copia di un valido documento di identità** del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- **Copia del codice fiscale** del Contraente/ esecutore/legale rappresentante;
- Dichiarazione sottoscritta dal Contraente/ esecutore/legale rappresentante con indicato l'intestatario del **conto corrente bancario** ed il **codice IBAN**;
- Indicazione della **professione/attività prevalente** del Contraente/ esecutore/legale rappresentante;
- **Indicazione F.A.T.C.A.:** il Contraente o l'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente, deve indicare, l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN, ai sensi e per gli effetti dell'accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti


	<p>d’America e l’Italia, firmato in data 10 gennaio 2014. Limitatamente alle persone fisiche, nel caso in cui il Contraente o l’Intestatario non abbia residenza fiscale negli Stati Uniti d’America ma si sia in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d’America), il soggetto dovrà fornire, oltre al documento di identità non US (carta d’identità o passaporto), il Certificato di Perdita di Cittadinanza US o l’evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA.</p> <p>Specificare residenza fiscale e cittadinanza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • In presenza dell’esecutore dell’operazione: dovrà essere allegata la copia della procura, attestante i poteri conferiti al Procuratore per agire in nome e per conto del Contraente sia esso persona fisica sia esso persona giuridica; • Indicazione se il Contraente persona fisica riveste la qualità di P.E.P.; • Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail del Contraente/Esecutore/Legale Rappresentante; • Certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione e copia di un valido documento di identità dell’Assicurato; • Inoltre in caso di richiesta di riscatto parziale, il Contraente/esecutore/legale rappresentante dovrà comunque indicare l’importo che intende riscattare; • Il Contraente/esecutore/legale rappresentante può esercitare l’Opzione di conversione del capitale in rendita inviando all’Impresa di assicurazione una comunicazione scritta. Nel caso di esercizio dell’Opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, dovrà essere annualmente inviato all’Impresa di assicurazione il certificato di esistenza in vita dell’Assicurato rilasciato dal comune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita potrà essere certificata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, autenticata dal proprio comune di residenza o da altra autorità competente – cancelleria, notaio; • Nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica dovrà inoltrare, oltre alla documentazione sopra riportata, anche la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica, tale criterio viene soddisfatto ove la percentuale corrisponda la 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale, o al patrimonio dell’entità giuridica; • indicazione se il Contraente o i titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di P.E.P.; • copia della visura camerale o documento equipollente aggiornata. <p>Le spese relative all’acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di assicurazione. Le Imprese di Assicurazione sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell’apposito Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.</p> <p>Erogazione della prestazione: l’Impresa di assicurazione provvederà alla liquidazione dell’importo dovuto – verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione necessaria.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte da parte del Contraente relative all’età dell’Assicurato possono comportare la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.


 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>L’importo del Premio unico viene indicato dal Contraente all’atto della sottoscrizione della Proposta-certificato, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni. L’importo minimo è pari a Euro 10.000,00.</p> <p>Trascorsi 30 giorni dalla Data di decorrenza del Contratto è possibile integrare il Contratto con Versamenti aggiuntivi di importo almeno pari a Euro 1.000,00.</p>


	<p>Il Premio unico e gli eventuali Versamenti aggiuntivi, verranno investiti al netto dei Costi applicati, nella Gestione interna separata GEFIN e negli OICR associati al Contratto scelti dal Contraente, con le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli OICR: <ul style="list-style-type: none"> • investimento minimo del 60% e massimo del 90% rispetto al Premio unico o al Versamento aggiuntivo corrisposto; • investimento minimo in ogni OICR pari a Euro 500,00; • numero minimo di 8 e massimo di 40 OICR che possono essere collegati contemporaneamente al Contratto. • per la Gestione interna separata: investimento minimo del 10% e massimo del 40% rispetto al Premio unico o al Versamento aggiuntivo corrisposto. <p>La parte di Premi versati investita in OICR verrà aumentata dell'eventuale Bonus sul premio in base alla tariffa scelta dal Contraente in fase di sottoscrizione della Proposta-certificato.</p> <p>Nel presente Contratto è possibile effettuare un Versamento aggiuntivo a condizione che non siano presenti altri precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Sostituzioni) non ancora valorizzate. In particolare, il Versamento aggiuntivo potrà essere effettuato a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in Quote della precedente operazione richiesta.</p> <p>Gli eventuali Versamenti aggiuntivi che hanno come destinazione un "OICR in eliminazione" a norma del Piano di interventi straordinari o del Piano di selezione, effettuati dal Contraente successivamente al Piano di interventi straordinari o di selezione, saranno investiti dall'Impresa di assicurazione direttamente nel relativo "OICR di destinazione".</p> <p>Relativamente alla parte di Premio unico e di Versamenti aggiuntivi investiti nella Gestione interna separata, nel caso in cui il Contraente indichi un importo che, sommato al cumulo di versamenti effettuati dallo stesso o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi nella Gestione interna separata FORME INDIVIDUALI GEFIN, superi l'importo massimo di Euro 50.000.000,00 in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare sarà necessaria una preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione dell'Impresa di assicurazione ai fini dell'emissione del Contratto in caso di Premio unico, o del pagamento del Versamento aggiuntivo, in caso di Versamento aggiuntivo.</p> <p>Il pagamento del Premio unico e/o degli eventuali Versamenti aggiuntivi deve essere effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente appoggiato presso il Soggetto incaricato.</p>
Rimborso	<p>Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi in un momento compreso tra la Data di conclusione e la Data di decorrenza e il Contraente abbia già effettuato il versamento del Premio unico, l'Impresa di assicurazione restituisce al Contraente l'intero Premio unico.</p>
Sconti	<p>Ai sottoscrittori del Contratto che scelgono il "Livello del Bonus sui Premi A" (tariffa UX14) possono essere applicati dal Soggetto Incaricato, sulla base di condizioni predefinite dall'Impresa ed inerenti lo svolgimento dell'attività del Soggetto incaricato, i seguenti sconti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fino al 100% sulla penalità di riscatto indicate nella successiva sezione QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?; • fino al 15% sul costo applicato al rendimento della Gestione interna separata e riportato nella Sezione COSTI SPECIFICI DELL'OPZIONE DI INVESTIMENTO del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE specifico della Gestione interna separata; • fino al 30% sui Costi gravanti sugli OICR trattenuti dall'Impresa di assicurazione e riportati nella Sezione COSTI SPECIFICI DELL'OPZIONE DI INVESTIMENTO del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE specifico degli OICR. <p>In questo caso la Tariffa relativa al Contratto è da intendersi la tariffa UX18.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Il Contratto si considera concluso il giorno di addebito del Premio unico sul conto corrente dopo che Contraente ed Assicurato- se persona diversa – sottoscrivono la proposta Certificato.</p> <p>La conclusione del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo.</p> <p>Le prestazioni decorrono dal quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto Incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di assicurazione.</p>

	Il Contratto è a vita intera, non è quindi prevista una data di scadenza. La Durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato fatto salvo il disinvestimento totale dello stesso.
Sospensione	Il presente Contratto non prevede la sospensione delle garanzie.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Il presente Contratto non prevede l'esercizio della revoca della Proposta-certificato in considerazione delle modalità di conclusione dello stesso.
Recesso	<p>Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di conclusione. Il Contraente per esercitare il diritto di Recesso deve rivolgersi direttamente al Soggetto incaricato e/o inviare all'Impresa di assicurazione una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-certificato – al seguente indirizzo: Aviva S.p.A. Via A. Scarsellini, 14 20161 Milano.</p> <p>L'Impresa di assicurazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di Recesso rimborserà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa di assicurazione antecedentemente alla Data di decorrenza, il Premio unico; • qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa di assicurazione dal giorno della Data di decorrenza, la somma dei due seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> ○ parte del Premio unico destinata alla Gestione interna separata GEFIN; ○ parte del Premio unico destinata agli OICR, maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle Quote del primo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa di assicurazione, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle Quote acquisite alla Data di decorrenza relative alla sola parte del premio versato destinata a OICR. <p>L'Impresa di assicurazione trattiene dall'importo da rimborsare al Contraente la spesa di emissione pari a Euro 50,00 per le tariffe UX15-UX16-UX17 e pari a Euro 55,00 per la tariffa UX14.</p>
Risoluzione	Le Coperture Assicurative sono a Premio unico pertanto non è prevista la sospensione del pagamento dei premi.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto risponde a esigenze di investimento ed è rivolto ai clienti che, in funzione delle proprie conoscenze ed esperienze finanziarie e assicurative, costruiscono un portafoglio coerente con il proprio profilo di rischio/rendimento, scegliendo quanta parte del proprio capitale preservare da possibili perdite e quanta parte esporre alla fluttuazione dei mercati finanziari. Il prodotto si rivolge inoltre ai clienti che hanno la necessità di sostentamento della propria famiglia eventualmente anche attraverso un capitale addizionale in caso di decesso dell'Assicurato.</p>	

 Quali costi devo sostenere?				
<p>I Costi sono dettagliatamente riportati nella Sezione QUALI SONO I COSTI del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE. In aggiunta ai Costi riportati nel DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE, di seguito vengono indicati i Costi a carico del Contraente relativi all'esercizio di prerogative individuali nonché i Costi di intermediazione.</p>				
TABELLA SUI COSTI PER IL RISCATTO				
ANNI TRASCORSI DALLA DATA DI VERSAMENTO	PENALITÀ DI RISCATTO			
	TARIFFA UX14 - LIVELLO DEL BONUS SUI PREMI A	TARIFFA UX15 - LIVELLO DEL BONUS SUI PREMI B	TARIFFA UX16 - LIVELLO DEL BONUS SUI PREMI C	TARIFFA UX17 - LIVELLO DEL BONUS SUI PREMI D
Fino ad 1 anno	1,50%	4,00%	4,50%	5,50%
Fino a 2° anno	0%	3,40%	3,90%	4,90%

Fino a 3° anno	0%	2,80%	2,80%	3,80%
Fino a 4° anno	0%	1,70%	1,70%	2,70%
Fino a 5° anno	0%	1,00%	1,00%	1,50%
Dal 6° anno in poi	0%	0%	0%	0%

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il "livello del Bonus sui premi A" viene applicata un'ulteriore spesa fissa pari a Euro 50,00.

Oltre alle penalità di cui alla precedente Tabella, da ogni riscatto parziale viene trattenuta un'ulteriore spesa fissa di importo pari a Euro 20,00.

L'Impresa di assicurazione ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione interna separata "GEFIN". In tale periodo di permanenza minima, nel caso in cui il Contraente o altri Contraenti a lui collegati anche per effetto di rapporti partecipativi, in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare, richieda/no un Riscatto parziale o totale che sommato al cumulo dei riscatti effettuati in tale periodo di osservazione, superi l'importo massimo di Euro 75.000.000,00 le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell'1%.

TABELLA SUI COSTI PER L'EROGAZIONE DELLA RENDITA

Non sono previste spese amministrative in funzione della rateazione della rendita annua.

COSTI PER L'ESERCIZIO DELLE OPZIONI DIVERSE DAL RISCATTO E DALL'EROGAZIONE DELLA RENDITA

- **Costi di Sostituzione/Switch:** in caso di Sostituzioni decise dal Contraente e/o in caso di Switch determinati dal Piano di selezione o dal Piano di interventi straordinari non è prevista l'applicazione di alcun Costo.
- **Opzione prestazione ricorrente:** l'Opzione non è gravata da Costi.
- **Opzione ribilanciamento automatico:** sono previste le seguenti spese fisse: 5,00 Euro su ciascuna operazione.

COSTI DI INTERMEDIAZIONE

La Quota parte percepita dall'intermediario con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto nell'ultimo anno solare è pari al 68,38%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il Valore del Capitale caso morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei premi versati (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della Durata contrattuale, del deprezzamento del Capitale investito negli OICR, sia per l'applicazione delle spese di cui alla Sezione "QUALI SONO I COSTI" del DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE e della precedente Sezione "QUALI COSTI DEVO SOSTENERE".

Il Capitale investito negli OICR è espresso in Quote: conseguentemente il Controvalore del Capitale investito in ciascun OICR sarà pari al numero di Quote detenute nell'OICR alla data di valorizzazione moltiplicato per il valore unitario delle stesse alla medesima data.

L'investimento in OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni negative del valore delle Quote degli OICR stessi; a suo volta, il valore delle Quote risente delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse dell'OICR.

In particolare, l'investimento in OICR è esposto, seppur in misura diversa a seconda dei criteri di investimento propri di ogni OICR, ai rischi collegati all'andamento dei mercati e delle tipologie di attività finanziarie nei quali il portafoglio dell'OICR stesso è investito.

Non esiste pertanto, alcun valore minimo garantito dall'Impresa di assicurazione per la parte di prestazione in caso di decesso derivante dal Capitale investito negli OICR.


Per la parte di capitale investita nella Gestione interna separata, l'Impresa di assicurazione garantisce la conservazione del Capitale maturato riconoscendo un Tasso minimo garantito pari allo 0%, per tutta la durata del Contratto.

Ad ogni anniversario della Data di decorrenza del Contratto, il Capitale maturato viene rivalutato dall'Impresa di assicurazione. Il Rendimento finanziario attribuito al Contratto è pari al rendimento annuo conseguito dalla Gestione interna separata GEFIN nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello dell'anniversario della data di decorrenza del Contratto diminuito di una Commissione di gestione pari all'1,30% su base annua. La misura annua di rivalutazione coincide con il Beneficio finanziario.

Al fine di garantire la conservazione del Capitale maturato, nel caso in cui il Rendimento finanziario della Gestione interna separata non consenta all'Impresa di assicurazione di trattenere interamente la Commissione di gestione, quest'ultima potrà essere ridotta fino all'eventuale azzeramento.

L'importo relativo alle eventuali Rivalutazioni attribuite ad ogni anniversario della Data di decorrenza del Contratto si consolida anno per anno al capitale in vigore all'anniversario precedente e resta acquisito in via definitiva a favore del Contraente; ne consegue in particolare che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale comprensivo degli aumenti derivanti dalle precedenti rivalutazioni. Il Capitale maturato eventualmente rivalutato ad un determinato anniversario è calcolato come somma algebrica dei seguenti importi:

- il Capitale maturato alla ricorrenza precedente, aumentato della misura di rivalutazione;
- le eventuali quote di capitale derivanti da Versamenti aggiuntivi o da operazioni di Sostituzioni/Switch effettuate nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro rata, ovvero per i mesi interi trascorsi fra la data di investimento e la successiva data di ricorrenza annua;
- la somma dei due punti precedenti è diminuita delle eventuali Quote di capitale disinvestite tramite Riscatti parziali e operazioni di Sostituzioni/Switch effettuate nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro rata, ovvero per i mesi interi trascorsi fra la data di disinvestimento e la successiva data di ricorrenza annua.

	<p>Sono previsti riscatti o riduzioni? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>Valori di riscatto e riduzione</p>	<p><u>RISCATTO TOTALE</u> Il valore di Riscatto totale è pari al Capitale maturato, calcolato dall'Impresa di assicurazione come somma algebrica dei seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Capitale maturato relativo alla Gestione interna separata in vigore all'anniversario della Data di decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione, eventualmente rivalutato per i mesi interi trascorsi da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione; • le eventuali Parti di capitale acquisite con i Versamenti aggiuntivi e/o derivanti da operazioni di Sostituzioni/Switch nella Gestione interna separata entrambe effettuate nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione, ciascuna rivalutata pro-rata per i mesi interi trascorsi fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione; • la somma riportata ai due precedenti punti viene diminuita delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione interna separata, tramite Riscatti parziali e operazioni di Sostituzioni/Switch effettuate nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione, ciascuna rivalutata pro-rata per i mesi interi trascorsi fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione; • il Controvalore del Capitale investito negli OICR, calcolato moltiplicando il numero delle Quote per il Valore unitario delle stesse del primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione. <p>Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale maturato da riscattare le penalità di riscatto di cui alla "Tabella sui Costi per riscatto" della precedente Sezione QUALI COSTI DEVO SOSTENERE? determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla Data di decorrenza, per il Premio unico e dalla data di investimento per i singoli Versamenti aggiuntivi.</p> <p>Le penalità di riscatto variano anche in base alla Tariffa scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato.</p> <p><u>RISCATTO PARZIALE</u> Il valore di Riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale. L'Impresa di assicurazione procederà al disinvestimento dalla Gestione interna separata e dagli OICR in misura proporzionale alla ripartizione percentuale del Capitale maturato al momento della richiesta di riscatto.</p> <p>Le penalità indicate per il Riscatto totale saranno applicate limitatamente alla parte di capitale riscattato. Inoltre, è applicata un'ulteriore spesa fissa pari a Euro 20,00. La spesa fissa viene prelevata dalla Gestione interna separata e dagli OICR in proporzione alla ripartizione percentuale del Riscatto parziale.</p> <p>La liquidazione del valore di riscatto in misura parziale è subordinata alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'importo netto dell'eventuale Riscatto parziale risulti non inferiore a 5.000,00 Euro; • il Capitale maturato residuo dopo il Riscatto parziale sia almeno pari a 5.000,00 Euro; • non è possibile richiedere un Riscatto parziale nei 60 giorni che precedono la ricorrenza annuale. <p>Nel presente Contratto è possibile richiedere un'operazione di Riscatto parziale a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Sostituzioni) non ancora valorizzate.</p>

	<p>In particolare, una nuova operazione di riscatto parziale potrà essere richiesta a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.</p> <p><u>Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati, sia per effetto, nel corso della Durata del contratto, del deprezzamento delle attività finanziarie – di cui le quote sono rappresentazione – relative al solo Capitale investito negli OICR, sia per l'applicazione delle spese previste dal Contratto e delle eventuali penalità di riscatto.</u></p>
Richiesta di informazioni	<p>Per qualsiasi informazione relativa al riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente ad:</p> <p>Aviva S.p.A. via A. Scarsellini n.14 20161 Milano Numero verde: 800.114433 Fax: 02-27.75.490 e-mail: liquidazione_vita@aviva.com.</p> <p>L'Impresa di assicurazione si impegna a fornire le informazioni nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezioni della richiesta stessa.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa di assicurazione Assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n.98).</p>
Negoziation e assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa di assicurazione.</p>
Altri sistemi Alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Non previsti.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Regime fiscale dei premi</p> <p>I premi versati per le assicurazioni sulla vita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni; • non sono detraibili e non sono deducibili se non per la parte attinente al rischio morte, invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, laddove prevista in base alla tipologia contrattuale nei limiti ed alle condizioni dettate dalla disciplina fiscale in vigore (Art. 15, comma 1, lett. "f" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986). <p>Tassazione delle somme assicurate</p> <p>Come da disposizioni vigenti, le somme liquidate in caso di decesso relativamente ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita. Per i contratti di tipo "Misto", anche a vita intera, tale esenzione vale solo per la parte delle somme liquidate a copertura del rischio demografico.</p> <p>Negli altri casi, è necessario fare le seguenti distinzioni sul rendimento finanziario maturato:</p>
---	---

- le Prestazioni in corso di validità del Contratto (Opzione prestazione ricorrente) sono assoggettate al momento dell'erogazione, in capo al Beneficiario della prestazione, all'imposta sostitutiva di cui al punto successivo, soltanto se in tale momento sia determinabile con certezza un Rendimento finanziario del Contratto. In caso contrario, tali importi verranno eventualmente assoggettati all'imposta sostitutiva in occasione della liquidazione del Riscatto totale o parziale o del Capitale a seguito della morte dell'Assicurato, restando quindi la tassazione a carico del soggetto percettore;
- se la prestazione è corrisposta in forma di capitale, sia in caso di vita che di morte è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura pari al 26%.
L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o Bonus, se previsti contrattualmente, e l'ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall'Art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
- se la prestazione è corrisposta in forma di rendita, all'atto della conversione del valore di riscatto è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto. Successivamente durante il periodo di erogazione della rendita, i rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita sono assoggettati annualmente all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26% applicata sulla differenza tra l'importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, in conformità a quanto previsto dall'Art. 45 comma 4-ter del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.

La predetta imposta sostitutiva non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'Impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, i proventi della medesima specie conseguiti da soggetti che esercitano attività d'Impresa non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'Impresa.

I proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, sono soggetti a tassazione con aliquota del 26% applicata ad una base imponibile pari al 48,08% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile.

Imposta di bollo

I rendiconti relativi al presente Contratto, ad eccezione di particolari casi previsti dalla normativa e limitatamente alla componente finanziaria investita negli OICR, sono soggetti all'applicazione di un'imposta di bollo pari al 2 per mille e solo se il Contraente non è una persona fisica, con un limite massimo di Euro 14.000,00. L'imposta viene calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data del 31 dicembre di ogni anno ed applicata al momento della liquidazione della prestazione a qualsiasi titolo essa avvenga, compreso il caso di Recesso ma escluso quello degli importi erogati in applicazione dell'Opzione prestazione ricorrente. L'imposta dovuta per l'anno in corso al momento della liquidazione sarà determinata con il criterio del pro-rata temporis.

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'Art. 1920 del codice civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette all'imposta sulle successioni.

L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari.

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- frasi in **grassetto** per indicare:
 - o casi di invalidità ed inefficacia del contratto
 - o limitazione delle garanzie
 - o la perdita di un diritto
 - o avvertenze
- frasi **evidenziate in grigio** per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- **box rossi** per indicare avvertenze sui rischi finanziari

AVVERTENZE SUI RISCHI FINANZIARI

- **box blu a quadretti** per fornire esempi pratici per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

CONTATTI

Assistenza clienti



Numero Verde gratuito anche da cellulare



MyAviva le consente di accedere alla sua posizione assicurativa in ogni momento. Attivi subito il suo account su www.aviva.it

INDICE

PREMESSA	1
COSA OFFRE IL CONTRATTO	1
Art. 1 – PRESTAZIONI.....	1
Art. 2 – BENEFICIARI	3
Art. 3 - RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA	4
Art. 4 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEGLI OICR	4
Art. 5 – DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO	5
PREMI E COSTI.....	6
Art. 6 – PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI.....	6
Art. 7 – COSTI	7
OPZIONI, SERVIZI E COMUNICAZIONI.....	8
Art. 8 – OPZIONI SCELTE ALLA SOTTOSCRIZIONE O IN CORSO DI CONTRATTO.....	8
Art. 9 - OPZIONE DI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN RENDITA.....	12
Art. 10 – ATTIVITA’ DI AVIVA	12
Art. 11 - ALTRE COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO	14
DECORRENZA, DURATA E LIMITI	15
Art. 12 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO	15
Art. 13 – CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO.....	15
Art. 14 – DURATA DEL CONTRATTO	16
Art. 15 – LIMITI DI ETA’.....	16
Art. 16 – ESCLUSIONI E LIMITI	16
COSA PUÒ FARE IL CONTRAENTE	17
Art. 17 – DIRITTO DI RECESSO	17
Art. 18 – SOSTITUZIONI E SWITCH.....	18
Art. 19 – RISCATTO	20
Art. 20 – MODIFICA DEI BENEFICIARI	23
Art. 21 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO	23
Art. 22 – TRASFORMAZIONE	23
LIQUIDAZIONE	23
Art. 23 – MODALITÀ E TEMPISTICHE	23
Art. 24 – DOCUMENTI DA PRESENTARE	24
ASPETTI NORMATIVI.....	27
Art. 25 – FORO COMPETENTE	27

Art. 26 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	27
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN”	28
GLOSSARIO	31

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CORE MULTIRAMO (TARIFE UX14 – UX15 – UX16 – UX17)

PREMESSA

Il presente Contratto è una combinazione di un prodotto assicurativo con partecipazione agli utili e un prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked. Il Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato, indica come suddividere il Capitale investito tra Quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio armonizzati esteri (di seguito OICR) e Gestione interna separata.

COSA OFFRE IL CONTRATTO

Art. 1 – PRESTAZIONI

1.1 – Prestazione in caso di decesso

Il presente Contratto prevede che, in caso di decesso dell'Assicurato - in qualsiasi epoca esso avvenga, senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso **fermo restando le limitazioni indicate all'Art. 16 - ESCLUSIONI E LIMITI** -, l'Impresa di assicurazione corrisponda ai Beneficiari il Capitale caso morte, pari alla somma del Capitale maturato e della Maggiorazione caso morte.

Il Capitale maturato è calcolato dall'Impresa di assicurazione come somma dei seguenti importi:

- Capitale maturato relativo alla Gestione interna separata in vigore all'anniversario della Data di decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di assicurazione, eventualmente rivalutato per i mesi interi trascorsi da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di assicurazione;
- eventuali Parti di capitale acquisite con i Versamenti aggiuntivi e/o derivanti da operazioni di Sostituzioni/Switch nella Gestione interna separata entrambe effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per i mesi interi trascorsi fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di assicurazione;
- le somme riportate ai due precedenti punti vengono diminuite delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione interna separata, tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Sostituzioni/Switch effettuate successivamente all'ultima ricorrenza annua, ciascuna eventualmente rivalutata pro-rata per i mesi interi trascorsi fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di assicurazione;
- Controvalore del Capitale investito negli OICR, calcolato moltiplicando il numero delle Quote possedute per il Valore unitario delle stesse del primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di assicurazione.

Le modalità e la misura applicata per la rivalutazione degli importi riportati al precedente punto a) b) e c) sono riportate all'Art. 3 - RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA.

Il Capitale maturato, calcolato come sopra descritto, è aumentato della Maggiorazione caso morte, calcolata dall'Impresa di assicurazione moltiplicando il Capitale maturato per la percentuale indicata nella tabella che segue, determinata in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso:

ETÀ DELL'ASSICURATO ALLA DATA DI DECESSO (IN ANNI INTERI)	% DI MAGGIORAZIONE CASO MORTE
Fino a 40 anni	30,00%
Da 41 a 54 anni	20,00%
Da 55 a 64 anni	10,00%
Da 65 anni ed oltre	2,00%

La Maggiorazione caso morte non può comunque superare l'importo di Euro 100.000,00.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi in un momento compreso tra la Data di conclusione e la Data di decorrenza e il Contraente abbia già effettuato il versamento del Premio unico, l'Impresa di assicurazione restituisce al Contraente l'intero premio corrisposto.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato si verifichi nel corso dei primi 12 mesi dalla Data di decorrenza, le percentuali indicate nella precedente tabella verranno applicate alla somma dei seguenti importi:

- per la parte investita negli OICR: Controvalore del Capitale investito negli OICR di cui alla lettera d) che precede;
- per la parte investita nella Gestione interna separata: si considerano i Premi investiti (Premio unico più eventuali Versamenti aggiuntivi) confluiti nella Gestione interna separata.

Il valore del Capitale caso morte potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati (Premio unico più eventuali Versamenti aggiuntivi), sia per effetto, nel corso della Durata del contratto, del deprezzamento del Capitale investito negli OICR, sia per l'applicazione delle spese previste dal Contratto riportate all'Art. 7 - COSTI. Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dall'Impresa di assicurazione per la prestazione in caso di decesso derivante dal Capitale investito nel OICR.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione interna separata GEFIN, l'Impresa di assicurazione garantisce la conservazione del capitale, riconoscendo un Tasso minimo garantito pari allo 0%.

Esempio – determinazione del capitale in caso di decesso in caso di sottoscrizione del “livello A del Bonus” sui premi (tariffa UX14)

Data di decorrenza	10/02/2019	10/02/2019
Premio unico corrisposto - Euro	10.000,00	10.000,00
Capitale investito - Euro	9.945,00	9.945,00
Data di ricevimento della richiesta di decesso	01/04/2021	01/04/2021
Capitale maturato (parte Gestione Separata) all'ultima ricorrenza annua (10/02/2021) - Euro (*)	5.143,00	5.143,00
Mesi dall'ultima ricorrenza annua alla data di ricevimento della richiesta di decesso	1	1,00
Capitale maturato (parte Gestione Separata) alla data di ricevimento della richiesta di decesso - Euro (*)	5.150,23	5.150,23
Valore delle quote il primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso	5,25	4,75
Numero delle quote il primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso	994,50	994,50
Controvalore del capitale investito in OICR	5.221,13	4.723,88
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di decesso - Euro	10.371,36	9.874,11
Percentuale della Maggiorazione caso morte (età dell'Assicurato 50 anni)	20,00%	20,00%
Importo della Maggiorazione caso morte - Euro	2.074,27	1.974,82
Capitale caso morte - Euro	12.445,63	11.848,93

(*) Per calcolare il Capitale maturato è stato ipotizzato un Tasso di rendimento medio annuo della Gestione interna separata pari al 3%.

(**) nella prima colonna è stato ipotizzato l'aumento del valore della Quota dell'OICR, nella seconda colonna è stato ipotizzato la diminuzione del valore della Quota dell'OICR

1.2 - Bonus

I Bonus previsti dal Contratto, da calcolarsi solo sulla parte del Capitale investita in OICR, vengono attribuiti al Contraente attraverso il riconoscimento, da parte dell'Impresa di assicurazione, di un numero di Quote aggiuntive, determinato dividendo l'importo monetario del Bonus per il Valore delle quote degli OICR al momento dell'attribuzione del Bonus.

1.2.1 - Bonus sul premio

Il Contratto prevede che venga riconosciuto alla Data di decorrenza un Bonus sulla parte di Premio unico investita in OICR e nel corso del Contratto sulla parte degli eventuali Versamenti aggiuntivi investita in OICR. Il Bonus viene calcolato sul premio al netto delle eventuali spese riportate al punto 7.1 - COSTI GRAVANTI SUI PREMI.

Il Contraente potrà scegliere, al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato, tra 4 diversi “livelli di Bonus” come riportato nella tabella sottostante:

TARIFFA	LIVELLO DEL BONUS SUI PREMI	PERCENTUALE DI BONUS
UX14	Livello A	0%
UX15	Livello B	1%
UX16	Livello C	2%
UX17	Livello D	3%

Al diversi “livelli di Bonus” corrispondono inoltre diverse percentuali di penalità in caso di Riscatto.

Non è possibile cambiare, nel corso della Durata del contratto, il “livello del Bonus” inizialmente scelto.

Il Bonus comporta una maggiorazione del Capitale investito dal Contraente, attraverso il riconoscimento, da parte dell’Impresa di assicurazione, di un numero di Quote determinato dividendo l’importo del Bonus per il Valore delle quote degli OICR scelti dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta-certificato o del “modulo versamenti aggiuntivi e/o sostituzione OICR”.

1.2.2 - Bonus trimestrale

Il Contratto prevede che venga riconosciuto, nel corso della Durata del contratto – in caso di vita dell’Assicurato - un Bonus con cadenza trimestrale sulla parte del Capitale investito in OICR.

Al Contraente non sarà riconosciuto il Bonus qualora:

- il Contraente abbia già richiesto la liquidazione del Riscatto totale del Contratto;
- i Beneficiari abbiano già richiesto la liquidazione del Contratto per avvenuto decesso dell’Assicurato.

In questi casi il Bonus non verrà riconosciuto a partire dal giorno successivo all’ultima ricorrenza trimestrale precedente la data di ricevimento della richiesta.

Il Bonus trimestrale è pari al riconoscimento delle utilità previste dagli OICR nei quali è suddiviso il Capitale investito; tali utilità sono una percentuale della Commissione di gestione gravante sugli OICR collegati al Contratto, variabile a seconda degli accordi tra l’Impresa di assicurazione e le SGR degli OICR.

Tale percentuale viene in seguito denominata utilità.

Il Bonus trimestrale riconosciuto al Contraente è calcolato moltiplicando l’importo dell’utilità relativa a ciascun OICR prescelto dal Contraente, per il rapporto tra il numero delle Quote dell’OICR possedute dal Contraente l’ultimo giorno di calendario di ogni trimestre solare e il numero totale di Quote dello stesso OICR possedute dall’Impresa di assicurazione alla medesima data.

Il Bonus trimestrale viene attribuito al Contraente attraverso il riconoscimento gratuito da parte dell’Impresa di assicurazione di un numero di Quote che si determina dividendo l’importo del Bonus per il Valore delle quote degli OICR posseduti dal Contraente dell’ultimo giorno lavorativo del trimestre successivo a quello di base per il calcolo.

Art. 2 – BENEFICIARI

Il Beneficiario ha diritto di ricevere il pagamento della prestazione del Contratto quando si verifica l’evento assicurato. La designazione dei Beneficiari viene effettuata all’atto di sottoscrizione della Proposta-certificato.

Il Contraente ha la facoltà di designare il Beneficiario in forma nominativa – avendo cura di indicare anche i relativi dati anagrafici – o in forma generica.

Nel caso di specifiche esigenze di riservatezza, è possibile inoltre designare nella Proposta-certificato un Referente terzo, diverso dal Beneficiario, a cui l’Impresa di assicurazione potrà far riferimento nel caso in cui si verifichi l’evento assicurato.

Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto incaricato.

Per le modalità di modifica del Beneficiario si rimanda all’Art. 20 - MODIFICA DEI BENEFICIARI.

Art. 3 - RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

Il Capitale investito nella Gestione interna separata è pari alla parte di Premio unico versato, allocato nella stessa, al netto delle spese applicate dall'Impresa di assicurazione di cui al punto 7.1 - COSTI GRAVANTI SUI PREMI.

L'Impresa di assicurazione riconosce una Rivalutazione annua per la sola parte del Capitale investito nella Gestione interna separata GEFIN.

A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione interna separata GEFIN, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

3.1 - Misura della Rivalutazione annua

L'Impresa determina mensilmente, entro la fine del mese che precede quello dell'anniversario della Data di decorrenza, il Beneficio finanziario attribuito al Contratto sulla base del Rendimento fatto registrare dalla Gestione interna separata GEFIN.

Il Rendimento finanziario, conseguito dalla Gestione interna separata GEFIN e preso in considerazione per la Rivalutazione annua, si riferisce all'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il terzo mese anteriore a quello dell'anniversario della Data di decorrenza, determinato con i criteri indicati all'Art. 5 del Regolamento della stessa.

Il Beneficio finanziario riconosciuto al Contratto è pari al Rendimento finanziario come sopra definito diminuito di una Commissione di gestione pari all'1,30% su base annua. La misura annua di rivalutazione coincide con il Beneficio finanziario sopra definito.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale maturato riconoscendo un Tasso minimo garantito pari allo 0%, per tutta la Durata del contratto.

3.2 - Modalità di rivalutazione del capitale

Ad ogni anniversario della Data di decorrenza del Contratto:

- il Capitale maturato viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della Riserva Matematica accantonata a tale data;
- l'aumento del Capitale maturato viene comunicato al Contraente.

L'eventuale Rivalutazione annua attribuita al Capitale maturato si consolida allo stesso e resta acquisita in via definitiva a favore del Contraente.

3.3 - Calcolo della rivalutazione del Capitale maturato

Il Capitale maturato eventualmente rivalutato ad un determinato anniversario è calcolato come somma algebrica dei seguenti importi:

- il Capitale maturato alla ricorrenza precedente, aumentato della misura di rivalutazione;
- le eventuali quote di capitale derivanti da Versamenti aggiuntivi e/o da operazioni di Sostituzioni/Switch effettuate nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro rata per i mesi interi intercorsi fra la data di investimento e la successiva data di ricorrenza annua;
- la somma dei due punti precedenti è diminuita delle eventuali quote di capitale disinvestite tramite Riscatti parziali e/o operazioni di Sostituzioni/Switch effettuate nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuna rivalutata pro rata per i mesi interi intercorsi fra la data di disinvestimento e la successiva data di ricorrenza annua.

Per la determinazione della prestazione in caso di decesso, del valore di riscatto o in caso di Sostituzioni/Switch in uscita dalla Gestione interna separata, il Capitale maturato relativo alla Gestione interna separata e le eventuali Quote di capitale disinvestite dalla Gestione stessa vengono rivalutate pro rata sulla base della misura di Rivalutazione annua applicata ai Contratti con anniversario nello stesso mese in cui viene effettuata l'operazione.

Art. 4 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEGLI OICR

Il Capitale investito negli OICR è espresso in Quote. Il Valore delle quote degli OICR è determinato giornalmente e tale valore è riportato, al netto di qualsiasi onere applicato dalle SGR sul sito della rispettiva SGR e nel sito internet dell'Impresa di assicurazione (www.aviva.it).

Si precisa che il Valore della Quota pubblicato è espresso nella valuta di denominazione dell'OICR, che può essere diversa dall'Euro. Nel caso in cui parte del Capitale investito sia destinato a OICR denominati in valute diverse dall'Euro, il calcolo del relativo Controvalore sarà effettuato dall'Impresa di assicurazione prendendo a riferimento il tasso di cambio ufficiale BCE - Banca Centrale Europea - rilevato il giorno nel quale è fissato il Valore delle quote degli OICR. Tale tasso è riportato giornalmente sul quotidiano IL SOLE 24 ORE.

Nei giorni di calendario in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il Valore delle quote degli OICR, l'Impresa di assicurazione considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti condizioni di assicurazione, il Valore delle quote quale risultante il primo giorno di Borsa aperta successivo.

Per informazioni circa la modalità e la tempistica di valorizzazione delle Quote degli OICR si rimanda alla consultazione dei Prospetti delle rispettive SICAV: nel sito dell'Impresa di assicurazione (www.aviva.it) è riportato il collegamento al sito internet delle SICAV.

Il Controvalore del Capitale investito negli OICR è pari al numero di Quote detenute alla Data di valorizzazione moltiplicato per il valore unitario delle stesse alla medesima data.

Art. 5 – DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

L'Impresa di assicurazione procederà all'investimento del Capitale investito negli OICR e nella Gestione interna separata sulla base delle scelte effettuate dal Contraente.

Il Capitale investito negli OICR è espresso in Quote dello stesso.

Il Capitale investito è pari al Premio unico ed ai Versamenti aggiuntivi corrisposti:

- diminuiti delle spese applicate dall'Impresa di assicurazione di cui al punto 7.1 - COSTI GRAVANTI SUI PREMI;
- aumentato dell'eventuale Bonus - di cui al punto 1.2.1 - BONUS SUL PREMIO - da calcolarsi solo sulla parte del capitale allocata in OICR.

Ai fini della determinazione del numero di Quote relativo al Capitale investito negli OICR, si procede come segue:

- il Premio unico viene:
 - diminuito delle spese applicate dall'Impresa di assicurazione di cui al punto 8.1 - COSTI GRAVANTI SUI PREMI;
 - aumentato dell'eventuale Bonus, di cui al punto 2.1 - BONUS SUL PREMIO;
 - diviso per il Valore delle quote degli OICR del quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di assicurazione;
- gli eventuali Versamenti aggiuntivi vengono:
 - aumentati dell'eventuale Bonus, di cui al punto 2.1 - BONUS SUL PREMIO;
 - divisi per il Valore delle quote degli OICR del quarto giorno di Borsa aperta alla data di ricevimento, da parte del Soggetto incaricato, del "modulo per Versamenti aggiuntivi e/o sostituzione" fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di assicurazione.

Per quanto riguarda il Capitale investito nella Gestione interna separata, l'Impresa di assicurazione procede come segue:

- il Premio unico viene:
 - diminuito delle spese applicate dall'Impresa di assicurazione di cui al punto 8.1 - COSTI GRAVANTI SUI PREMI;
 - investito il quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di assicurazione;
- gli eventuali Versamenti aggiuntivi vengono:
 - investiti il quarto giorno di Borsa aperta alla data di ricevimento, da parte del Soggetto incaricato, del "modulo per versamenti aggiuntivi e/o sostituzione".

Esempio – determinazione capitale espresso in Quote in caso di sottoscrizione del "livello A del Bonus" sui premi (tariffa UX14)

Premio unico corrisposto - Euro	10.000,00
Percentuale investita in Gestione Separata	50%
Percentuale investita in OICR	50%
Spesa fissa – Euro	55,00
Premio investito in Gestione Separata - Euro	4.972,50
Premio investito in OICR - Euro	4.972,50
Capitale investito - Euro	9.945,00

PREMI E COSTI

Art. 6 – PREMIO UNICO E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

L'importo del Premio unico viene indicato dal Contraente all'atto della sottoscrizione della Proposta-certificato, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni. L'importo minimo è pari ad Euro 10.000,00.

Trascorsi 30 giorni dalla Data di decorrenza è possibile integrare il Contratto con Versamenti aggiuntivi di importo almeno pari ad Euro 1.000,00.

Nel caso in cui decida di effettuare Versamenti aggiuntivi, il Contraente deve utilizzare il “modulo versamenti aggiuntivi e/o sostituzioni”.

Il Premio unico e gli eventuali Versamenti aggiuntivi, al netto dei Costi riportati al punto 7.1 - COSTI GRAVANTI SUI PREMI, verranno investiti nella Gestione interna separata GEFIN e negli OICR associati al Contratto scelti dal Contraente, con le seguenti limitazioni:

- per gli OICR:
 - investimento minimo del 60% e massimo del 90% rispetto al Premio unico o al Versamento aggiuntivo corrisposto;
 - investimento minimo in ogni OICR pari a Euro 500,00. Relativamente al solo Versamento Aggiuntivo, nel caso in cui l'importo destinato ad un singolo OICR sia inferiore ad Euro 500,00 sarà possibile sottoscrivere solo gli OICR in cui era già stato investito il Premio unico o altri eventuali Versamenti aggiuntivi;
 - numero minimo di 8 e massimo di 40 OICR che possono essere collegati contemporaneamente al Contratto.
- per la Gestione interna separata: investimento minimo del 10% e massimo del 40% rispetto al Premio unico o al Versamento aggiuntivo corrisposto.

La parte di Premi versati investita in OICR verrà aumentata dell'eventuale Bonus sul premio in base alla tariffa scelta dal Contraente in fase di sottoscrizione della Proposta-certificato.

In ogni caso, il Contraente ha la possibilità di modificare la ripartizione prescelta come riportato all'Art. 18 - SOSTITUZIONI E SWITCH.

Relativamente alla parte di Premio unico e di Versamenti aggiuntivi investiti nella Gestione interna separata, nel caso in cui il Contraente indichi un importo che, sommato al cumulo di versamenti effettuati dallo stesso o da altri Contraenti a lui collegati anche per effetti di rapporti partecipativi nella Gestione interna separata GEFIN, superi l'importo massimo di Euro 50.000.000,00 in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare:

- sarà necessaria una preventiva autorizzazione dell'Alta Direzione dell'Impresa di assicurazione ai fini dell'emissione del Contratto in caso di Premio unico, o del pagamento del Versamento aggiuntivo, in caso di Versamento aggiuntivo;
- verranno applicate in caso di Riscatto totale o parziale le condizioni riportate al punto 19.3 - PRESIDI CONTRATTUALI.

Il versamento dei premi viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente appoggiato presso il Soggetto incaricato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi versati, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei premi in contanti.

Nel presente Contratto è possibile effettuare un Versamento aggiuntivo a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Sostituzioni) non ancora valorizzate.

In particolare, il Versamento aggiuntivo potrà essere effettuato a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

Gli eventuali Versamenti aggiuntivi che hanno come destinazione un “OICR in eliminazione” a norma del Piano di selezione o del Piano di interventi straordinari, effettuati dal Contraente successivamente al Piano di selezione o al Piano di interventi straordinari, saranno investiti dall'Impresa di assicurazione direttamente nel relativo “OICR di destinazione”.

A seguito del pagamento del Premio unico, l'Impresa di assicurazione trasmette al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di decorrenza, una comunicazione denominata "lettera contrattuale di conferma" che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di Polizza;
- il premio corrisposto e il premio investito alla Data di decorrenza;
- la data di incasso del premio e la Data di decorrenza (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore delle quote degli OICR);
- il Capitale investito nella Gestione interna separata e quello negli OICR;
- relativamente al Capitale investito negli OICR:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle quote al quale è avvenuto l'acquisto.

A seguito del pagamento di un eventuale Versamento aggiuntivo l'Impresa di assicurazione trasmette al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla data di investimento, una comunicazione denominata "lettera di conferma Versamento aggiuntivo", con la quale si forniscono le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto ricevimento del Versamento aggiuntivo da parte dell'Impresa di assicurazione;
- la data di incasso e di investimento del Versamento aggiuntivo (che coincide con la data in cui è rilevato il Valore delle quote degli OICR);
- il Versamento aggiuntivo effettuato e il Premio investito alla data di investimento;
- il Capitale investito nella Gestione interna separata e quello negli OICR;
- relativamente al Capitale investito negli OICR:
 - il numero di Quote attribuite;
 - il Valore delle quote al quale è avvenuto l'acquisto.

Art. 7 – COSTI

7.1 - Costi gravanti sui premi

Spese di emissione

Dal Premio unico corrisposto viene trattenuta una spesa fissa di emissione che varia in base al Livello del Bonus sui Premi (A, B, C o D) scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato:

TARIFFA	LIVELLO DEL BONUS SUI PREMI	SPESA FISSA IN EURO
UX14	Livello A	55,00
UX15	Livello B	50,00
UX16	Livello C	50,00
UX17	Livello D	50,00

Costi di Caricamento

Il Premio unico e gli eventuali Versamenti aggiuntivi non sono gravati di Costi a titolo di Caricamento.

7.2 - Costo applicato mediante prelievo sul Rendimento della Gestione interna separata

L'Impresa di assicurazione preleva dal Rendimento finanziario della Gestione interna separata una Commissione di gestione pari all'1,30% annuo.

La Commissione di gestione è comprensiva del costo relativo alla Maggiorazione per la garanzia morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato pari allo 0,10% annuo.

7.3 - Costi gravanti sugli OICR trattenuti dall'Impresa di assicurazione

L'Impresa di assicurazione trattiene una commissione di per l'attività gestionale che svolge nei confronti degli OICR collegati al Contratto nell'ambito del Piano di selezione.

La Commissione di gestione è calcolata ad ogni ricorrenza trimestrale del Contratto rispetto alla Data di decorrenza, moltiplicando il Capitale maturato in ogni singolo OICR, per la percentuale di Commissione di gestione relativa ad ogni MacroCategoria Aviva di appartenenza. L'ammontare così determinato è prelevato dall'Impresa di assicurazione dal Capitale maturato dal Contraente mediante la riduzione del numero di Quote allocate in ciascun OICR che si determina dividendo l'importo della Commissione di gestione per il Valore delle quote degli OICR alla ricorrenza trimestrale del Contratto.

MACROCATEGORIE AVIVA	COMMISSIONE DI GESTIONE TRIMESTRALE
Azionari	0,65% (2,60% su base annua)

Flessibili	0,65% (2,60% su base annua)
Bilanciati	0,65% (2,60% su base annua)
Obbligazionari	0,50% (2,00% su base annua)
Liquidità	0,25% (1,00% su base annua)

Non verrà applicata la Commissione di gestione qualora:

- il Contraente abbia già richiesto la liquidazione del Riscatto totale del Contratto;
 - i Beneficiari abbiano già richiesto la liquidazione del Contratto per avvenuto decesso dell'Assicurato;
- in questi casi la Commissione di gestione non verrà applicata a partire dal giorno successivo all'ultima ricorrenza trimestrale precedente la data di ricevimento della richiesta.

La Commissione di gestione è comprensiva del costo relativo alla Maggiorazione caso morte prestata in caso di decesso dell'Assicurato pari allo 0,10% annuo.

7.4 - Costi di riscatto

I Costi applicati in caso di Riscatto totale e parziale sono riportati all'Art. 19 - RISCATTO.

7.5 - Costi di Sostituzioni/Switch

In caso di Sostituzioni e/o in caso di Switch a seguito del Piano di selezione o del Piano di interventi straordinari non sono previsti Costi.

In caso di Switch automatici a seguito dell'adesione all'Opzione ribilanciamento automatico è prevista una spesa fissa pari a 5,00 Euro su ciascuna operazione.

OPZIONI, SERVIZI E COMUNICAZIONI

Art. 8 – OPZIONI SCELTE ALLA SOTTOSCRIZIONE O IN CORSO DI CONTRATTO

Di seguito sono riepilogate le Opzioni attivabili su richiesta del Contraente:

9.1 - Opzione di rimborso dei premi versati attraverso l'erogazione di prestazioni ricorrenti

9.2 - Opzione ribilanciamento automatico

Le Opzioni sono facoltative ed attivabili, su richiesta del Contraente, al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato o nel corso della Durata del contratto.

8.1 - Opzione di rimborso dei premi versati attraverso l'erogazione di prestazioni ricorrenti (di seguito prestazioni ricorrenti)

L'Opzione prevede che per una durata fissa pari a 10 anni l'Impresa di assicurazione eroghi una prestazione ricorrente al Contraente di importo e con la periodicità di pagamento scelte dallo stesso alla data di adesione all'Opzione.

L'Opzione non è gravata da nessuna spesa fissa.

Al momento dell'adesione all'Opzione il Contraente sceglie:

- la periodicità di pagamento delle prestazioni ricorrenti tra quelle previste: annuale, semestrale o trimestrale;
- la percentuale annua da applicare al totale dei Premi investiti tra quelle previste: 3% o 5%. Nel caso in cui la periodicità di pagamento prescelta sia semestrale o trimestrale ciascuna rata delle prestazioni ricorrenti sarà pari:
 - all'1,50% o al 2,50% del totale dei Premi investiti in caso di frazionamento semestrale;
 - allo 0,75% o all'1,25% del totale dei Premi investiti in caso di frazionamento trimestrale.

Per totale dei Premi investiti alla data di riferimento si intende la somma dei Premi investiti (Premio unico ed eventuali Versamenti aggiuntivi), diminuita dei premi parzialmente riscatti e disinvestiti ed incrementata degli eventuali Versamenti aggiuntivi investiti, fino alla data di riferimento.

La prestazione ricorrente verrà liquidata solo se l'importo è uguale o superiore a Euro 75,00, a prescindere dalla periodicità di pagamento prescelta.

Per data di riferimento si intende il 10 del mese in cui ricade la ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale rispetto alla data di attivazione dell'Opzione.

Le prestazioni ricorrenti vengono disinvestite dai Premi investiti negli OICR e nella Gestione interna separata proporzionalmente alla suddivisione percentuale tra ogni OICR e la Gestione interna separata alla data di riferimento.

Per la parte dei premi investita in OICR, l'erogazione avverrà mediante la riduzione del numero delle Quote attribuite al Contratto che verrà calcolato in base al Valore delle quote degli OICR alla data di riferimento. Qualora – per qualunque ragione – non fosse disponibile il Valore delle quote alla data di riferimento, l'Impresa di assicurazione considererà il valore delle stesse del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Le operazioni di investimento o disinvestimento (Versamento aggiuntivo, Sostituzione, Riscatti parziali, Switch) vengono effettuate in ordine cronologico pertanto in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul Contratto non ancora perfezionate, l'Impresa di assicurazione si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione del disinvestimento derivate dall'erogazione delle prestazioni ricorrenti.

L'Impresa di assicurazione provvede alla liquidazione dell'importo della prestazione ricorrente entro il 30° giorno successivo alla data di riferimento dell'Opzione.

Nel corso della Durata del contratto, il Contraente rivolgendosi al Soggetto incaricato e utilizzando l'apposito "modulo richiesta opzioni", potrà inoltre richiedere di:

- modificare la periodicità di pagamento prescelta o la percentuale annua da applicare al totale dei Premi investiti;
- disattivare l'Opzione
- riattivare l'Opzione una sola volta dopo che la precedente risulta disattivata o scaduta solo se la somma delle prestazioni ricorrente già liquidate nel corso della precedente Opzione non sia stata superiore al 50% del totale dei Premi investiti.

Nel caso di disattivazione e successiva riattivazione dell'Opzione, la durata dell'Opzione sarà sempre pari a 10 anni.

La data di adesione all'Opzione coincide:

- se questa viene attivata tramite la Proposta-certificato, con la Data di decorrenza;
- se questa viene attivata con il "modulo richiesta opzioni" corrisponde con la data di ricevimento del modulo presso il Soggetto incaricato.

Analogamente, la data di modifica o di disattivazione dell'Opzione coincide con la data di ricevimento del modulo presso il Soggetto incaricato.

L'Opzione verrà disattivata o modificata purchè la richiesta pervenga presso il Soggetto incaricato, completa di tutti i dati pervenga all'Impresa di assicurazione almeno trenta giorni prima rispetto alla data di riferimento; in caso contrario la modifica o la disattivazione verrà effettuata alla successiva data di riferimento.

L'Impresa di assicurazione non procederà alla liquidazione della prestazione ricorrente e l'Opzione verrà disattivata qualora si verifichi almeno uno dei seguenti casi:

- **l'importo della prestazione ricorrente risulti inferiore a Euro 75,00, a prescindere dalla periodicità di pagamento prescelta;**
- **nel caso in cui la somma delle prestazioni ricorrente liquidate (calcolata tenendo conto di tutte le prestazioni ricorrenti già liquidate anche in caso di disattivazione dell'Opzione e di successiva riattivazione e comprendendo anche quella in fase di erogazione) dovesse superare il 50% del totale dei Premi investiti fino alla data di riferimento;**
- **qualora, alla data di riferimento il Capitale maturato alla data di riferimento maggiorato dell'imposta di bollo sia inferiore all'importo della prestazione ricorrente da erogare;**
- **qualora, alla data di riferimento l'Impresa di assicurazione o il Soggetto incaricato abbiano già ricevuto la richiesta di liquidazione per decesso.**

Il Contraente può aderire contemporaneamente all'Opzione ribilanciamento automatico ed all'Opzione prestazioni ricorrenti.

Esempio di funzionamento dell'Opzione

Data di adesione all'Opzione	20/04/2019			
Durata del piano	10 anni			
totale premi e Versamenti aggiuntivi investiti - Euro	20.000,00			
Periodicità pagamento	annuale			
Percentuale scelta	3,00%			
Prestazione ricorrente (*) - Euro	600,00			

(*) si ipotizza che nel corso della durata dell'Opzione non vengano effettuati riscatti parziali e Versamenti Aggiuntivi

	Suddivisione percentuale		Disinvestimento dalla parte dei premi investita	
	Gestione Separata	OICR	Gestione Separata	OICR
Data di riferimento - 1° ricorrenza 10/04/2020	42,0%	58%	252,00	348,00
Data di riferimento - 2° ricorrenza 10/04/2021	41,0%	59%	246,00	354,00
Data di riferimento - 3° ricorrenza 10/04/2022	39,0%	61%	234,00	366,00
Data di riferimento - 4° ricorrenza 10/04/2023	45,0%	55%	270,00	330,00
Data di riferimento - 5° ricorrenza 10/04/2024	44,0%	56%	264,00	336,00
Data di riferimento - 6° ricorrenza 10/04/2025	36,0%	64%	216,00	384,00
Data di riferimento - 7° ricorrenza 10/04/2026	37,0%	63%	222,00	378,00
Data di riferimento - 8° ricorrenza 10/04/2027	35,5%	64,5%	213,00	387,00
Data di riferimento - 9° ricorrenza 10/04/2028	40,0%	60%	240,00	360,00
Data di riferimento - 10° ricorrenza 10/04/2029	45,0%	55%	270,00	330,00

totale premi e Versamenti aggiuntivi residui al 10/04/2029 - Euro	14.000,00
---	-----------

8.3 - Opzione ribilanciamento automatico

Il ribilanciamento prevede che ad ogni ricorrenza annuale rispetto alla data di adesione all'Opzione, l'Impresa di assicurazione intervenga in modo da neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario, tramite un'operazione di Switch automatico che ripristina la precedente suddivisione del Capitale maturato.

Per suddivisione del Capitale maturato s'intende la ripartizione percentuale del Capitale maturato tra i diversi OICR e la Gestione interna separata collegati al Contratto, come risulta dall'ultima tra le seguenti operazioni effettuate nel corso della Durata del contratto:

- allocazione del Premio unico alla Data di decorrenza;
- riallocazione del Capitale maturato tramite un'operazione di Sostituzione tra gli OICR e/o la Gestione interna separata richiesta dal Contraente o un'operazione di Switch/Switch straordinario tra gli OICR effettuata dall'Impresa di assicurazione;
- nuova ripartizione del Capitale maturato derivante da eventuali Versamenti aggiuntivi o Riscatto parziale o da un'operazione di disinvestimento relativa all'Opzione prestazioni ricorrenti.

Lo Switch automatico viene effettuato dall'Impresa di assicurazione nei seguenti termini:

- ad ogni ricorrenza annuale rispetto alla data di adesione all'Opzione l'Impresa di assicurazione disinveste il Capitale maturato dalla Gestione interna separata e dagli OICR prendendo a riferimento il Valore delle quote alla ricorrenza stessa (Data Switch automatico);
- il Capitale maturato è diminuito della spesa fissa prevista dal Contratto per la presente Opzione, pari a 5,00 Euro;

- all'importo così ottenuto vengono applicate le percentuali di investimento tra la Gestione interna separata ed i vari OICR risultanti dalla suddivisione del Capitale maturato alla precedente ricorrenza annuale, ottenendo l'importo da investire nella Gestione interna separata ed in ciascun OICR;
- per quanto riguarda la parte di Capitale maturato in OICR, l'investimento negli OICR viene effettuato con il Valore delle quote rilevato alla data Switch automatico.

Qualora la data Switch automatico coincida con un giorno di Borsa chiusa, l'operazione sarà effettuata il primo giorno di Borsa aperto successivo.

Nel caso in cui gli OICR coinvolti dall'Opzione vengano dichiarati dall'Impresa di assicurazione "OICR in eliminazione", a seguito del Piano di selezione o del Piano di interventi straordinari, l'Opzione rimarrà attiva e lo Switch automatico verrà effettuato direttamente nei relativi "OICR di destinazione".

In ogni caso, rimane fermo il limite minimo di 8 e massimo di 40 OICR tra i quali può essere suddiviso il Capitale maturato, tenendo conto di tutti gli OICR interessati dall'Opzione.

L'Opzione può essere attivata al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato o, successivamente, nel corso della Durata del contratto e rimane attiva per tutta la Durata del contratto, fintanto che non viene disattivata dal Contraente. L'Opzione può essere attivata e disattivata anche più volte, rivolgendosi al Soggetto incaricato e utilizzando l'apposito "modulo richiesta opzioni".

La data di adesione all'Opzione coincide:

- se questa viene attivata tramite la Proposta-certificato, con la Data di decorrenza;
- se questa viene attivata con il "modulo richiesta opzioni" corrisponde con la data di ricevimento del modulo presso il Soggetto incaricato.

Analogamente, la data di disattivazione dell'Opzione coincide con la data di ricevimento del modulo presso il Soggetto incaricato; ma **l'eventuale Switch automatico previsto dall'Opzione sarà comunque effettuato dall'Impresa di assicurazione, qualora tale richiesta non pervenga alla stessa entro il settimo giorno antecedente la data Switch automatico.**

L'Opzione decade inoltre dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di assicurazione o del Soggetto incaricato.

Le caratteristiche dell'Opzione, indicate all'adesione, non sono modificabili; qualsiasi cambiamento comporta la disattivazione della vecchia Opzione e l'adesione ad una nuova Opzione avente le caratteristiche desiderate.

In caso di contemporaneità tra un'operazione di Versamento aggiuntivo, Riscatto o Sostituzione, richiesta dal Contraente, ed un eventuale Switch automatico, viene effettuata prioritariamente dall'Impresa di assicurazione l'operazione richiesta dal Contraente; pertanto lo Switch automatico, effettuato nella medesima data, risentirà di eventuali modifiche al Capitale maturato apportate dall'altra operazione.

Il Contraente può aderire contemporaneamente all'Opzione ribilanciamento automatico ed all'Opzione prestazioni ricorrenti.

Successivamente ad ogni Switch automatico, l'Impresa di assicurazione trasmette al Contraente entro 30 giorni una comunicazione denominata "lettera informativa dello switch" i cui contenuti sono riportati all'Art. 18 - SOSTITUZIONI E SWITCH.

Esempio di funzionamento dell'Opzione

Data di adesione 01/04/2019 Costo Euro 5,00 Capitale maturato Euro 100.000,00 Ripartizione percentuale alla data di adesione dell'Opzione 50% Gestione Separata - 50% OICR Ipotesi di rendimento: + 2% annuo per la Gestione Separata + 8% annuo per l'OICR						
data Switch automatico	Capitale maturato investito nella Gestione Separata	Capitale maturato investito nell'OICR	numero quote dell'OICR	prezzo quote dell'OICR	% allocato nella Gestione Separata prima dello Switch automatico	% allocato nell'OICR prima dello Switch automatico
01/04/2019	50.000,00	50.000,00	5.000,00	10,00		
01/04/2020	51.000,00	54.000,00	4.861,11	10,80	48,57%	51,43%
data Switch automatico	Capitale maturato investito nella Gestione Separata alla data dello Switch automatico	Capitale maturato investito nell'OICR alla data dello Switch automatico	% allocato nella Gestione Separata alla data dello Switch automatico	% allocato nell'OICR alla data dello Switch automatico		
01/04/2019						
01/04/2020	52.497,50	52.497,50	50,00%	50,00%		

Art. 9 - OPZIONE DI CONVERSIONE DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN RENDITA

Il Contraente ha la possibilità di convertire il valore di Riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita erogabili in modo posticipato:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del valore di riscatto in rendita è concessa a condizione che:

- l'importo della rendita non sia inferiore a 3.000,00 Euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età.

L'Impresa di assicurazione si impegna ad inviare entro 20 giorni dalla data della richiesta di conversione le condizioni contrattuali di tutte le Opzioni esercitabili in caso di riscatto, con evidenza dei relativi Costi effettivi, delle condizioni economiche nonché del diverso regime fiscale applicato che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del valore del riscatto in rendita.

Il Contraente ha 30 giorni di tempo per decidere di convertire il valore di riscatto in rendita. Decorso tale termine le condizioni di conversione decadono automaticamente.

Art. 10 – ATTIVITA' DI AVIVA

10.1 - Piano di selezione

Il Piano di selezione consiste in un'attività gestionale svolta dall'Impresa di assicurazione, che ha lo scopo di mantenere elevata, nel corso del tempo, la qualità della lista degli OICR collegati al Contratto. Per svolgere tale attività l'Impresa di assicurazione ha suddiviso gli OICR collegati al Contratto in 5 categorie denominate MacroCategorie Aviva:

1. Azionari,
2. Bilanciati,
3. Flessibili,

4. Obbligazionari,
5. Liquidità

L'aggiornamento della lista degli OICR, conseguente al Piano di selezione comporta l'aggiornamento del Set Informativo e si realizza mediante le due attività di seguito descritte:

1. Inserimento nuovi OICR. Sulla base di un costante monitoraggio del mercato degli OICR armonizzati ed autorizzati al collocamento in Italia, effettuato dall'Impresa di assicurazione, sono scelti gli OICR, tra quelli non collegati al Contratto, che hanno una o più delle seguenti caratteristiche:
 - a. un'elevata potenzialità di crescita futura, in relazione anche alla specializzazione e allo stile gestionale dell'OICR, rispetto al proprio mercato di riferimento;
 - b. l'investimento in una classe di attivi non precedentemente coperta dagli OICR collegati al Contratto o l'investimento in una classe di attivi già coperta, ma tramite un processo di selezione degli attivi in portafoglio alternativo rispetto agli OICR collegati;
 - c. appartenenza ad una primaria società di gestione del risparmio internazionale e/o la possibilità di beneficiare di un team di gestori stabile ed esperto;
 - d. performance passate che abbiano mostrato, nel medio-lungo periodo, una continuità di rendimenti superiori alla media degli OICR con analoga politica d'investimento.

Gli OICR così individuati e collegati al Contratto vengono denominati "OICR in entrata".

Non è previsto un numero minimo o massimo di "OICR in entrata".

2. Eliminazione OICR collegati. In virtù delle analisi svolte dall'Impresa di assicurazione, sono identificati gli OICR, tra quelli collegati al Contratto, che presentano una delle seguenti caratteristiche:
 - a. hanno subito una modifica significativa della propria politica d'investimento;
 - b. sono stati oggetto di un cambio del gestore o di una componente ritenuta essenziale del team di gestione tale da poter incidere negativamente sulla qualità dell'OICR;
 - c. presentano performance insoddisfacenti rispetto ad analisi di OICR con politica d'investimento analoga, collegati o meno al Contratto. Tale analisi viene effettuata anche sulla base delle performance prospettive degli OICR.

Gli OICR così eventualmente individuati, denominati "OICR in eliminazione", saranno rimossi dalla lista degli OICR collegati al Contratto e non saranno più sottoscrivibili.

Contestualmente all'individuazione degli "OICR in eliminazione", l'Impresa di assicurazione determina anche i rispettivi "OICR di destinazione". L'"OICR in eliminazione", infatti, sarà fatto oggetto, da parte dell'Impresa di assicurazione, di un'operazione di Switch consistente nel trasferimento del Capitale maturato eventualmente presente nell'"OICR in eliminazione" verso il rispettivo "OICR di destinazione".

L'"OICR di destinazione" sarà scelto dall'Impresa di assicurazione rispettando i seguenti parametri:

- l'"OICR di destinazione" deve appartenere alla stessa MacroCategoria Aviva dell'"OICR in eliminazione";
- l'"OICR di destinazione" deve avere caratteristiche in grado di non alterare significativamente la scelta d'investimento effettuata dal Contraente; a tal fine l'"OICR in eliminazione" e l'"OICR di destinazione" avranno:
 - lo stesso grado di rischio;
 - una politica d'investimento simile dal punto di vista dei principali strumenti finanziari detenuti in portafoglio;
 - una struttura di Costi simile.

Le operazioni di Switch, decise dal Piano di selezione vengono effettuate dall'Impresa di assicurazione con le modalità e la tempistica descritte all'Art. 19 - SOSTITUZIONI E SWITCH. L'Impresa di assicurazione trasmetterà ai Contraenti che possiedono l'OICR coinvolto una "lettera informativa dello switch"; maggiori dettagli relativi a tale comunicazione sono riportati allo stesso articolo.

L'Impresa di assicurazione si impegna ad effettuare almeno una volta l'anno la revisione della lista degli OICR collegati al Contratto.

L'Impresa di assicurazione trattiene un costo di gestione per tale attività, riportato al punto 7.3 – COSTI GRAVANTI SUGLI OICR TRATTENUTI DALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

Le singole operazioni di Switch attuate nell'ambito del Piano di selezione sono gratuite.

A seguito degli interventi decisi con il Piano di selezione, l'Impresa di assicurazione trasmette una "lettera di informativa del Piano di selezione" a tutti i Contraenti che hanno già sottoscritto il Contratto, contenente l'aggiornamento dell'elenco degli OICR collegati al Contratto.

Gli investimenti derivanti da eventuali Sostituzioni/Switch e/o Versamenti aggiuntivi, successivi al Piano di selezione, che hanno come destinazione l'"OICR in eliminazione", saranno effettuati dall'Impresa di assicurazione direttamente nel relativo "OICR di destinazione".

10.2 - Piano di interventi straordinari

Il Piano di interventi straordinari previsto dal Contratto consiste principalmente in un'attività di monitoraggio effettuata dall'Impresa di assicurazione nell'interesse dei Contraenti che abbiano investito o che richiedano di investire in un OICR oggetto di operazioni straordinarie decise autonomamente dalla rispettiva SGR.

Sono considerate tali tutte le modifiche che determinano uno Switch in un altro OICR, come ad esempio:

- operazioni di fusione o incorporazione con altri OICR gestiti dalla SGR;
- sospensione, temporanea o definitiva, delle sottoscrizioni;
- chiusura dell'OICR e conseguente liquidazione del patrimonio dello stesso.

L'Impresa di assicurazione individua l'OICR, interessato dall'operazione straordinaria, come "OICR in eliminazione"; tale OICR è fatto oggetto di un'operazione di Switch straordinario: l'Impresa di assicurazione trasferisce il Controvalore delle quote possedute dai Contraenti dell'"OICR in eliminazione" verso l'OICR che viene dichiarato "OICR di destinazione" dall'Impresa stessa.

Le operazioni di Switch straordinario, decise nell'ambito del Piano di interventi straordinari, sono effettuate con le modalità e la tempistica descritte all'Art. 18 - SOSTITUZIONI E SWITCH.

Le eventuali Sostituzioni/Switch e/o Versamenti aggiuntivi che hanno come destinazione l'"OICR in eliminazione", richieste dai Contraenti successivamente al Piano di interventi straordinari, saranno investiti dall'Impresa di assicurazione direttamente nel relativo "OICR di destinazione".

Successivamente all'operazione di Switch straordinario, l'"OICR in eliminazione" sarà estromesso dalla lista degli OICR collegati al Contratto.

L'Impresa di assicurazione trasmetterà solo ai Contraenti che possiedono l'OICR coinvolto nello Switch straordinario entro 30 giorni dalla data in cui viene effettuata l'operazione, una "lettera informativa del piano di interventi straordinari" che contiene:

- un riepilogo delle operazioni di Switch straordinario effettuate con l'indicazione degli "OICR in eliminazione" e dei rispettivi "OICR di destinazione";
- la data alla quale è avvenuto lo Switch;
- il Capitale maturato negli OICR interessati dall'operazione alla data dello Switch (espresso in Euro);
- Valore e numero di Quote vendute ed acquistate.

Allegata a tale lettera viene anche trasmesso ai Contraenti il DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE relativo all'"OICR di destinazione".

Un riepilogo dell'operazione di Switch straordinario effettuato viene anche trasmessa a tutti i Contraenti con l'invio dell'"estratto conto annuale" della posizione assicurativa e della "lettera di informativa del piano di selezione" riportata al punto 11.1 - PIANO DI SELEZIONE.

L'Impresa di assicurazione si riserva la facoltà di considerare straordinaria o meno ogni operazione predisposta dalle SGR sui relativi OICR.

Art. 11 - ALTRE COMUNICAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO

L'Impresa di assicurazione trasmette al Contraente entro il 31 maggio di ogni anno, l'"estratto conto annuale" della posizione assicurativa contenente le informazioni previste dalla normativa in vigore.

L'Impresa comunica per iscritto al Contraente in occasione dell'invio dell'"estratto conto annuale" della posizione assicurativa o in occasione della prima comunicazione prevista dalla normativa vigente, le eventuali variazioni delle informazioni contenute nelle condizioni di assicurazione per effetto di modifiche alla normativa intervenute successivamente alla conclusione del Contratto stesso.

In occasione dell'invio dell'“estratto conto annuale” della posizione assicurativa e della “lettera di informativa del piano di selezione” prevista agli Artt. 10.1 - PIANO DI SELEZIONE e 10.2 - PIANO DI INTERVENTI STRAORDINARI viene inoltre comunicato ai Contraenti l'eventuale revisione dei DOCUMENTI CONTENENTI LE INFORMAZIONI CHIAVE disponibili sul sito www.aviva.it.

L'Impresa si impegna a trasmettere una comunicazione al Contraente qualora il Controvalore delle quote complessivamente detenute dallo stesso negli OICR si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare dei Premi versati ed allocati negli OICR, tenuto conto di eventuali Riscatti parziali o Switch effettuati, ed a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Le eventuali comunicazioni sono effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Le comunicazioni del Contraente possono essere fatte pervenire oltre che direttamente all'Impresa di assicurazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad Aviva S.p.A. – via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano (Italia), anche al Soggetto incaricato presso cui è appoggiato il Contratto.

L'Impresa di assicurazione fornisce riscontro a ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto, in merito alla richiesta di ricevere le condizioni di assicurazione, all'esistenza o all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

Inoltre, sul sito www.aviva.it, è disponibile un'Area Clienti che offre la possibilità al Contraente di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto.

Per accedervi basta selezionare l'apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, il Contraente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso. Tramite l'Area Clienti il Contraente può consultare ad esempio le condizioni di assicurazione, l'ultima prestazione rivalutata, il valore di riscatto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

L'Impresa di assicurazione trasmetterà su supporto cartaceo le comunicazioni nel corso della Durata contrattuale relative al presente Contratto, salvo il caso in cui il Contraente abbia reso il consenso a ricevere tale documentazione in formato elettronico. Il consenso può essere reso al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione, o successivamente nel corso della Durata contrattuale.

Nel caso in cui il Contraente abbia prestato il consenso, riceverà all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato una lettera informativa contenente la password per accedere all'Area Clienti dove tali comunicazioni verranno messe a disposizione, nella sezione a Lui riservata. Il Contraente riceverà un avviso al Suo indirizzo di posta elettronica, nei termini contrattualmente previsti, ogni qualvolta una comunicazione verrà caricata in tale sezione.

Il Contraente potrà revocare tale consenso o modificare il proprio indirizzo di posta elettronica con le modalità specificate nella lettera informativa.

Nel caso in cui il Contraente revochi il consenso, l'invio in formato cartaceo avverrà dalla prima comunicazione successiva al 30° giorno dalla data di ricevimento della richiesta di Revoca del consenso.

Il Contraente potrà richiedere di ricevere le comunicazioni previste nel corso della Durata contrattuale in formato elettronico anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto tramite l'Area Clienti.

DECORRENZA, DURATA E LIMITI

Art. 12 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare, al momento della stipula del Contratto, la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagrafici dell'Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.

In caso di variazione delle informazioni di natura anagrafica fornite all'atto di sottoscrizione, il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione di tale variazione all'Impresa di assicurazione, comprensiva del domicilio laddove trasferito all'estero.

Art. 13 – CONCLUSIONE E DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente unitamente all'Assicurato - se persona diversa – ha sottoscritto la Proposta-certificato ed ha versato il Premio unico.

La conclusione del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo. Le prestazioni, di cui all'Art. 1 – PRESTAZIONI, decorrono dal quarto giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di assicurazione.

L'Impresa di assicurazione trasmette al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dalla Data di decorrenza, la "lettera contrattuale di conferma" con la quale provvede a confermare la Data di decorrenza coincidente con l'entrata in vigore del Contratto.

Art. 14 – DURATA DEL CONTRATTO

La Durata del contratto - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale è operante la prestazione prevista - è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato.

Il Contratto si estingue al verificarsi dei seguenti casi:

- in caso di esercizio del diritto di Recesso;
- in caso di decesso dell'Assicurato;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di Riscatto totale.

Art. 15 – LIMITI DI ETA'

Al momento della stipula del Contratto l'età minima dell'Assicurato è stabilita in 18 anni (età anagrafica) mentre l'età massima in 90 anni (età assicurativa). E' possibile effettuare i Versamenti aggiuntivi solo se l'Assicurato al momento del pagamento del Versamento aggiuntivo ha un'età compresa tra i 18 (età anagrafica) ed i 90 anni (età assicurativa). L'età assicurativa è calcolata dalla data di compimento degli anni non tenendo conto delle frazioni d'anno inferiori a 6 mesi, ma considerando anno intero le frazioni di anno uguali o superiori a 6 mesi.

Esempio - determinazione dell'età assicurativa

Età anagrafica	Età assicurativa
30 anni, 5 mesi e 20 giorni	30 anni
30 anni, 6 mesi	31 anni

Art. 16 – ESCLUSIONI E LIMITI

La Maggiorazione caso morte descritta al punto 1.1 – PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato:

- avvenga entro i primi 6 mesi dalla Data di decorrenza;
- avvenga entro i primi 5 anni dalla Data di decorrenza e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;
- sia causato da:
 - dolo del Contraente o dei Beneficiari;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
 - suicidio, se avviene nei primi 2 anni dall'entrata in vigore del Contratto;
 - stato di ubriachezza/ebbrezza:
 - qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo;
 - in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a 0,8 grammo litro;
 - uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
 - decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;

- decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi, radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione.

In questi casi l'Impresa di assicurazione corrisponde, in luogo del Capitale caso morte, il Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso da parte dell'Impresa di assicurazione.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la Data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la Data di decorrenza;
- di infortunio – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la Data di decorrenza.

COSA PUÒ FARE IL CONTRAENTE

Art. 17 – DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro trenta giorni dalla Data di conclusione. Il Recesso libera il Contraente e l'Impresa di assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine.

Il Contraente, per esercitare il diritto di Recesso, deve rivolgersi direttamente al Soggetto incaricato ovvero inviare all'Impresa di assicurazione una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta-certificato – al seguente indirizzo:

Aviva S.p.A.
via A. Scarsellini 14
20161 Milano

L'Impresa di assicurazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa al Contraente un importo determinato come di seguito riportato:

- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa di assicurazione antecedentemente alla Data di decorrenza, il Premio unico;
- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa di assicurazione a partire dalla Data di decorrenza, la somma dei due seguenti importi:
 1. parte del Premio unico destinata alla Gestione interna separata GEFIN;
 2. parte del Premio unico destinata agli OICR, maggiorata o diminuita della eventuale differenza fra il Valore unitario delle Quote del primo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa di assicurazione, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di decorrenza, moltiplicato per il numero delle Quote acquisite alla Data di decorrenza relative alla sola parte del Premio versato destinata a OICR.

L'Impresa di assicurazione trattiene dall'importo da rimborsare al Contraente la spesa di emissione pari a Euro 50,00 per le tariffe UX15-UX16-UX17 e pari a Euro 55,00 per la tariffa UX14.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Esempio – Premio rimborsato in caso di esercizio del diritto di Recesso in caso di sottoscrizione del “livello A del Bonus” sui premi (tariffa UX14)

Premio unico corrisposto - Euro	10.000,00	10.000,00
Capitale investito - Euro	9.945,00	9.945,00
Premio versato nella Gestione Separata - Euro	5.000,00	5.000,00
Premio versato in OICR - Euro	5.000,00	5.000,00
Valore delle quote alla data di decorrenza - Euro	5,00	5,00
Numero di quote	994,50	994,50
Valore delle quote il primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di Recesso (**)- Euro	5,25	4,75
Premio restituito in caso di Recesso dopo la data di decorrenza - Euro	10.221,13	9.723,88

(**) nella prima colonna è stato ipotizzato l'aumento del valore della Quota dell'OICR, nella seconda colonna è stato ipotizzato la diminuzione del valore della Quota dell'OICR

Art. 18 – SOSTITUZIONI E SWITCH

Nella terminologia utilizzata nelle presenti condizioni di assicurazione si intende per Sostituzione un'operazione predisposta dal Contraente, mentre per Switch l'operazione, eventuale, effettuata in maniera autonoma dall'Impresa di assicurazione a seguito del Piano di selezione o del Piano di interventi straordinari o dell'adesione all'Opzione ribilanciamento automatico.

L'Impresa di assicurazione informa il Contraente dell'avvenuta Sostituzione/Switch trasmettendo entro 30 giorni dalla data della Sostituzione/Switch le seguenti tipologie di lettere:

- una “lettera informativa della sostituzione” in caso di operazioni predisposte dal Contraente di cui al punto 18.1 – SOSTITUZIONI
- una “lettera informativa dello switch” (solo ai Contraenti che possiedono l'”OICR in eliminazione”) in caso di Switch di cui al punto 18.2 - SWITCH A SEGUITO DEL PIANO DI SELEZIONE (SOLO OICR)
- una “lettera informativa del piano interventi straordinari” (solo ai Contraenti che possiedono l'”OICR in eliminazione”) in caso di Switch di cui al punto 18.3 - SWITCH STRAORDINARIO A SEGUITO DEL PIANO DI INTERVENTI STRAORDINARI (SOLO OICR)
- una “lettera informativa dello switch” in caso di Switch automatici di cui al punto 18.4 - SWITCH AUTOMATICO A SEGUITO DELL'ADESIONE ALL'OPZIONE RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO

che contengono le seguenti informazioni:

- la data alla quale è avvenuto il trasferimento;
- il Capitale maturato nella Gestione interna separata e negli OICR interessati dall'operazione alla data della Sostituzione/Switch (espresso in Euro);
- relativamente agli OICR:
 - Valore delle quote;
 - numero di Quote vendute ed acquistate.

18.1 - Sostituzioni

Il Contraente ha la facoltà di modificare la ripartizione del Capitale maturato, nel corso della Durata del contratto, sottoscrivendo il “modulo Versamenti aggiuntivi e/o Sostituzioni” disponibile presso il Soggetto incaricato, tra:

- la Gestione interna separata e gli OICR;
- i soli OICR.

Nel presente Contratto è possibile richiedere un'operazione di Sostituzione a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Sostituzioni) non ancora valorizzate.

In particolare, una nuova operazione di Sostituzione potrà essere richiesta a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

Le eventuali Sostituzioni richieste che hanno come destinazione un “OICR in eliminazione” a norma del Piano di selezione o del Piano di interventi straordinari, richieste dai Contraenti successivamente al Piano di selezione o del

Piano di interventi straordinari, saranno investiti dall'Impresa di assicurazione direttamente nel relativo "OICR di destinazione".

18.1.1 - Sostituzione (OICR/Gestione interna separata)

Il Contraente ha la possibilità di effettuare operazioni di Sostituzione da OICR alla Gestione interna separata e viceversa alle seguenti condizioni:

- **è possibile eseguire la Sostituzione trascorso un anno dalla Data di decorrenza;**
- non sono previsti Costi di Sostituzione;
- **rimane fermo il limite minimo di 8 e massimo 40 OICR che possono essere collegati contemporaneamente al Contratto;**
- **dopo l'operazione di Sostituzione:**
 - **almeno il 10% del Capitale maturato deve rimanere investito nella Gestione interna separata;**
 - **almeno il 60% del Capitale maturato deve rimanere investito negli OICR;**
- **in caso di Sostituzioni dalla Gestione interna separata agli OICR: è consentita una sola Sostituzione per ogni annualità di Contratto;**
- **in caso di Sostituzioni dagli OICR alla Gestione interna separata: non sono previste limitazioni al numero di Sostituzioni per ogni annualità di Contratto.**

L'Impresa di assicurazione effettuerà la Sostituzione ripartendo il Capitale maturato tra la Gestione interna separata e gli OICR sulla base delle percentuali di ripartizione indicata dal Contraente nei termini seguenti:

- viene disinvestito il Capitale maturato allocato nella Gestione interna separata in vigore alla data della Sostituzione ed il Controvalore degli OICR ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data della Sostituzione;
- viene applicata la percentuale di investimento indicata dal Contraente, ottenendo l'importo da investire, sempre in corrispondenza della data della Sostituzione, nella Gestione interna separata e/o negli OICR;
- per quanto riguarda la parte di Capitale investita in OICR, l'investimento viene effettuato utilizzando il Valore delle quote rilevato alla data della Sostituzione.

Per data della Sostituzione si intende il primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di Sostituzione da parte dell'Impresa di assicurazione.

Il Capitale maturato allocato nella Gestione interna separata alla data della Sostituzione è pari al Capitale maturato in vigore all'anniversario della Data di decorrenza che precede o coincide con la data di Sostituzione eventualmente rivalutato per i mesi interi trascorsi da detto anniversario alla data di Sostituzione.

Dalla data di Sostituzione, l'importo investito nella Gestione interna separata si rivaluterà pro-rata per i mesi interi trascorsi tra questa data e la data di ricorrenza annua successiva del Contratto.

18.1.2 - Sostituzione (OICR/OICR)

Il Contraente ha la possibilità di effettuare operazioni di Sostituzione tra i soli OICR alle seguenti condizioni:

- **è possibile eseguire la Sostituzione trascorsi 30 giorni dalla Data di decorrenza;**
- non sono previsti limiti al numero di Sostituzioni;
- non sono previsti Costi di Sostituzione;
- **rimane fermo il limite minimo di 8 e massimo 40 OICR che possono essere collegati contemporaneamente al Contratto.**

Il Controvalore delle quote degli OICR precedentemente scelti viene così trasformato in Controvalore delle quote degli OICR scelti al momento della richiesta di Sostituzione. La conversione viene effettuata nei termini seguenti:

- viene applicata la relativa percentuale di disinvestimento indicata dal Contraente al Controvalore del numero di Quote degli OICR precedentemente scelti dallo stesso, ottenuto moltiplicando il numero di Quote per il Valore delle stesse alla data della Sostituzione;
- vengono applicate le percentuali di investimento indicate dal Contraente, ottenendo l'importo da investire per ciascun OICR scelto;
- detto importo viene diviso per il Valore delle quote dei nuovi OICR, alla Data della Sostituzione.

Per data della Sostituzione si intende il primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di Sostituzione da parte dell'Impresa di assicurazione.

18.2 - Switch a seguito del Piano di selezione (solo OICR)

L'Impresa di assicurazione verifica che il Contraente detenga Quote in OICR dichiarati dall'Impresa di assicurazione "OICR in eliminazione" con le modalità descritte al punto 10.1 - PIANO DI SELEZIONE. Se ciò si verifica, l'Impresa di

assicurazione predispone le operazioni di Switch previste dal Piano di selezione e il Capitale maturato negli "OICR in eliminazione" viene trasformato in Quote dei rispettivi "OICR di destinazione".

Le operazioni di Switch vengono effettuate dall'Impresa di assicurazione nei seguenti termini:

- il Capitale maturato negli "OICR in eliminazione" è determinato moltiplicando il Valore delle quote, come risulta il giorno in cui viene effettuato il Piano di selezione, per il numero delle Quote possedute dal Contraente nello stesso giorno;
- detto importo è diviso per il Valore delle quote degli "OICR di destinazione" nello stesso giorno.

Le singole operazioni di Switch attuate nell'ambito del Piano di selezione sono gratuite.

18.3 - Switch straordinario a seguito del Piano di interventi straordinari (solo OICR)

Nel caso in cui si verificano operazioni straordinarie, di cui al punto 10.2 - PIANO DI INTERVENTI STRAORDINARI, l'Impresa di assicurazione dichiarerà l'OICR interessato "OICR in eliminazione".

L'"OICR in eliminazione" sarà fatto oggetto da parte dell'Impresa di assicurazione di un'operazione straordinaria di Switch consistente nel trasferimento del Capitale maturato dall'"OICR in eliminazione" all'OICR dichiarato "OICR di destinazione" dall'Impresa di assicurazione.

Le operazioni di Switch straordinario, decise dal Piano di interventi straordinari, sono effettuate nei seguenti termini:

- è determinato il Capitale maturato nell'"OICR in eliminazione", moltiplicando il Valore delle quote come risulta il giorno in cui viene effettuato il Piano di interventi straordinari, per il numero delle Quote possedute dal Contraente nello stesso giorno;
- detto importo è diviso per il Valore delle quote dell'"OICR di destinazione" dello stesso giorno.

Si precisa che le operazioni di Switch straordinario predisposte dal Piano di interventi straordinari sono completamente gratuite per il Contraente.

18.4 - Switch automatico a seguito dell'adesione all'Opzione ribilanciamento automatico (OICR/Gestione interna separata)

A seguito all'attivazione dell'Opzione ribilanciamento automatico l'impresa di Assicurazione effettua degli Switch automatici. Ciascuna operazione di Switch automatico è gravata da una spesa fissa il cui importo è riportato nella descrizione del meccanismo di funzionamento riportato al punto 8.3 – OPZIONE RIBILANCIAMENTO AUTOMATICO".

Le operazioni di Switch automatico hanno delle tempistiche certe, che dipendono dalla ricorrenza del giorno di adesione all'Opzione.

Art. 19 – RISCATTO

A condizione che siano trascorsi almeno tre mesi dalla Data di decorrenza, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

In caso di Riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del Contratto, mentre, in caso di liquidazione del valore di Riscatto parziale, il Contratto rimane in vigore per la Quota residua di Capitale maturato.

Per esercitare il riscatto il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, o tramite il Soggetto incaricato, o direttamente all'Impresa di assicurazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o parzialmente il Contratto, come previsto all'Art. 23 – MODALITA' E TEMPISTICHE. L'Impresa di assicurazione corrisponde al Contraente il valore di riscatto - totale o parziale - al netto delle eventuali imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto all'Impresa di assicurazione, la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa. Il Contraente ha inoltre il diritto di richiedere in ogni momento all'Impresa di assicurazione in forma scritta, il Valore della quota dell'OICR e i valori di riscatto espressi in funzione di un Capitale maturato nozionale di euro cento. L'impresa fornisce riscontro al Contraente entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta.

19.1 - Riscatto totale

Il valore di Riscatto totale è pari al Capitale maturato, calcolato dall'Impresa di assicurazione come somma dei seguenti importi:

- a) il Capitale maturato relativo alla Gestione interna separata in vigore all'anniversario della Data di decorrenza che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione,

ulteriormente rivalutato per i mesi interi trascorsi da detto anniversario alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione;

- b) le eventuali Parti di capitale acquisite con i Versamenti aggiuntivi o derivanti da operazioni di Switch e/o Sostituzioni nella Gestione interna separata entrambe effettuate nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione, ciascuna rivalutata pro-rata per i mesi interi trascorsi fra l'operazione di investimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione;
- c) la somma riportata ai due precedenti punti viene diminuita delle eventuali Parti di capitale disinvestite dalla Gestione interna separata, tramite Riscatti parziali e operazioni di Switch e/o Sostituzioni effettuate nel periodo intercorrente tra l'ultima ricorrenza annua e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione, ciascuna rivalutata pro-rata per i mesi interi trascorsi fra l'operazione di disinvestimento e la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione;
- d) il Controvalore del Capitale investito negli OICR, calcolato moltiplicando il numero delle Quote per il Valore unitario delle stesse del primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione.

Il valore di riscatto si ottiene applicando al Capitale maturato da riscattare le penalità di riscatto indicate nella tabella che segue, determinate in funzione:

- degli anni interamente trascorsi dalla Data di decorrenza, per il Premio unico e dalla data di investimento dei singoli Versamenti aggiuntivi, per le Quote acquisite con i Versamenti aggiuntivi;
- del "livello del Bonus" sui premi (A, B, C o D) sui scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato.

ANNI TRASCORSI DALLA DATA DI VERSAMENTO	PENALITÀ DI RISCATTO			
	TARIFFA UX14 LIVELLO DEL BONUS SUI PREMI A	TARIFFA UX15 LIVELLO DEL BONUS SUI PREMI B	TARIFFA UX16 LIVELLO DEL BONUS SUI PREMI C	TARIFFA UX17 LIVELLO DEL BONUS SUI PREMI D
Fino ad 1 anno	1,50%	4,00%	4,50%	5,50%
Fino a 2° anno	0%	3,40%	3,90%	4,90%
Fino a 3° anno	0%	2,80%	2,80%	3,80%
Fino a 4° anno	0%	1,70%	1,70%	2,70%
Fino a 5° anno	0%	1,00%	1,00%	1,50%
Dal 6° anno in poi	0%	0%	0%	0%

Nel caso in cui il Contraente abbia scelto il "Livello del Bonus sui premi A" viene applicata un'ulteriore spesa fissa pari a Euro 50,00.

Il valore di riscatto viene disinvestito proporzionalmente alla suddivisione tra OICR e Gestione interna separata alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte dell'Impresa di assicurazione.

La misura e le modalità di rivalutazione degli importi riportati ai precedenti punto a) b) e c) sono indicati all'Art. 3 - RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA.

Per data di richiesta si intende la data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte del Soggetto incaricato, ovvero da parte dell'Impresa di assicurazione, in caso di invio a mezzo posta.

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore alla somma dei Premi versati, sia per effetto, nel corso della Durata del contratto, del deprezzamento delle attività finanziarie – di cui le Quote sono rappresentazione – relative al solo Capitale investito negli OICR, sia per l'applicazione delle spese indicate all'Art. 7 - COSTI, sia per l'applicazione delle penalità di riscatto. Non esiste alcun valore minimo garantito dall'Impresa di assicurazione per la parte del valore di riscatto derivante dal Capitale investito negli OICR.

Per la sola parte relativa al Capitale investito nella Gestione interna separata GEFIN, l'Impresa di assicurazione garantisce la conservazione del capitale, riconoscendo un Tasso minimo garantito pari allo 0%.

19.2 - Riscatto parziale

Il valore di Riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il Riscatto totale.

L'importo del Riscatto parziale, liquidato dall'Impresa di assicurazione al Contraente, è ottenuto attraverso il disinvestimento dalla Gestione interna separata e dagli OICR in misura proporzionale alla ripartizione percentuale del

Capitale maturato al momento della richiesta di riscatto. **Le penalità indicate per il Riscatto parziale saranno applicate limitatamente alla parte di capitale riscattato.**

È applicata inoltre un'ulteriore spesa fissa pari a Euro 20,00.

La spesa fissa viene prelevata dalla Gestione interna separata e dagli OICR in proporzione alla ripartizione percentuale del Capitale maturato tra Gestione interna separata e OICR risultante al momento della richiesta.

Il capitale residuo investito nella Gestione interna separata, inteso come differenza fra il Capitale maturato nella Gestione interna separata stessa alla data di ricevimento della richiesta di riscatto e l'importo liquidato comprensivo delle eventuali penalizzazioni, continuerà a rivalutarsi ad ogni successiva ricorrenza annua secondo quanto previsto all'Art. 3 - RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE ASSICURATO INVESTITO NELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA.

La liquidazione del valore di riscatto in misura parziale è subordinata alle seguenti condizioni:

- l'importo netto dell'eventuale Riscatto parziale risulti non inferiore a 5.000,00 Euro;
- il Capitale maturato residuo dopo il Riscatto parziale sia almeno pari a 5.000,00 Euro;
- non è possibile richiedere un Riscatto parziale nei 60 giorni che precedono la ricorrenza annuale.

Nel presente Contratto è possibile richiedere un'operazione di Riscatto parziale a condizione che non siano presenti altre precedenti richieste (Riscatti parziali, Versamenti aggiuntivi, Sostituzioni) non ancora valorizzate.

In particolare, una nuova operazione di Riscatto parziale potrà essere richiesta a partire dal giorno lavorativo successivo rispetto alla data di valorizzazione in quote della precedente operazione richiesta.

19.3 - Presidi contrattuali

L'Impresa di assicurazione ha fissato in 5 anni il periodo di permanenza minima nella Gestione interna separata GEFIN. In tale periodo di permanenza minima, nel caso in cui il Contraente o altri Contraenti a lui collegati anche per effetti di rapporti partecipativi, in un periodo di osservazione di 12 mesi coincidente con l'anno solare, richieda/ano un Riscatto parziale o totale che sommato al cumulo dei riscatti effettuati in tale periodo di osservazione rispetto alla Gestione interna separata GEFIN, superi l'importo massimo di Euro 75.000.000,00 le penali di riscatto sopra riportate verranno incrementate del 50% con un minimo dell'1%, limitatamente all'importo derivante dalla Gestione interna separata GEFIN.

Esempio – valore di Riscatto totale in caso di sottoscrizione del “livello A del Bonus” sui premi (tariffa UX14)

Data di decorrenza	10/02/2019	10/02/2019
Premio unico corrisposto - Euro	10.000,00	10.000,00
Capitale investito - Euro	9.945,00	9.945,00
Data di ricevimento della richiesta di riscatto	01/04/2021	01/04/2021
Capitale maturato (parte Gestione Separata) all'ultima ricorrenza annua (10/02/2021) - Euro (*)	5.143,00	5.143,00
Mesi dall'ultima ricorrenza annua alla data di ricevimento della richiesta di riscatto	1	1
Capitale maturato (parte Gestione Separata) alla data di ricevimento della richiesta di riscatto - Euro (*)	5.150,23	5.150,23
Valore delle quote il primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto	5,25	4,75
Numero delle quote il primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto	994,50	994,50
Controvalore del capitale investito in OICR alla data di riscatto - Euro	5.221,13	4.723,88
Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta di riscatto - Euro	10.371,36	9.874,11
Penale di riscatto nel corso del 2° anno	0,0%	0,0%
Importo relativo alla penale di riscatto - Euro	-	-
Spesa fissa - Euro	- 50,00	- 50,00
Riscatto totale - Euro	10.321,36	9.824,11

(*) Per calcolare il Capitale maturato è stato ipotizzato un Tasso di rendimento medio annuo della Gestione interna separata pari al 3%.

Art. 20 – MODIFICA DEI BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa e dell'eventuale Referente terzo devono essere comunicate per iscritto all'Impresa di assicurazione.

Revoche e modifiche dei soli Beneficiari sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita.

Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti).

La designazione beneficiaria non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa di assicurazione rispettivamente la rinuncia al potere di Revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente, se non con il consenso dei Beneficiari stessi;
- dopo che, verificatosi l'evento, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all'Impresa di assicurazione di voler profittare del beneficio.

Art. 21 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere il Contratto, così come può costituirlo in pegno o vincolare le somme assicurate a favore di terze Parti. Tali atti diventano efficaci solo quando l'Impresa di assicurazione, a seguito di richiesta scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, emetta apposita appendice al Contratto, che verrà inviata dall'Impresa di assicurazione entro 30 giorni dalla richiesta.

Qualora il Contraente intenda cedere il Contratto ad altro soggetto che abbia la residenza, domicilio o sede legale in un paese diverso dall'Italia, l'Impresa di assicurazione può non accettare la richiesta o riservarsi di proporre soluzioni alternative coerenti con la necessità del Contraente. Si fa comunque presente che il presente Contratto è stato realizzato nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai soggetti aventi residenza, domicilio o sede legale in Italia: pertanto l'Impresa di assicurazione non si assume alcuna responsabilità e non presta consulenza in merito al diverso trattamento fiscale che potrebbe discendere dall'applicabilità di leggi non italiane.

Nel caso di pegno le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.

Nel caso di vincolo, le successive operazioni di liquidazione non potranno avvenire se non con l'assenso scritto del vincolatario.

Non è consentito cedere il Contratto o costituire un pegno o un vincolo a favore del Soggetto incaricato.

Art. 22 – TRASFORMAZIONE

Il Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

LIQUIDAZIONE

Art. 23 – MODALITÀ E TEMPISTICHE

Per tutti i pagamenti richiesti all'Impresa di assicurazione debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Per semplificare e velocizzare le informazioni e/o la fase di istruttoria i Beneficiari possono rivolgersi al Soggetto incaricato, presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l'Impresa di assicurazione al numero verde 800.11.44.33 (operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00) o all'indirizzo e-mail: liquidazioni_vita@aviva.com.

Le liquidazioni vengono effettuate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria. Decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui il Beneficiario firma il modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto incaricato, riportata in calce al modulo stesso;
oppure
- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa di assicurazione la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa di assicurazione.

Le richieste di liquidazione possono pervenire all'Impresa di assicurazione:

- per il tramite del Soggetto incaricato attraverso la compilazione del "modulo di richiesta di liquidazione";
- utilizzando il modulo liquidativo scaricabile dal sito internet www.aviva.it;
- in carta semplice, inviandola direttamente ad Aviva S.p.A., via Scarsellini n. 14 - 20161 Milano – a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualunque sia la modalità scelta, la richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, dalla documentazione indicata all'Art. 24 - DOCUMENTI DA PRESENTARE.

Le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l'Impresa di assicurazione si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Art. 24 – DOCUMENTI DA PRESENTARE

Di seguito viene indicata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, la documentazione da presentare all'Impresa di assicurazione.

IN CASO DI ADESIONE ALL'OPZIONE PRESTAZIONE RICORRENTE

Per il pagamento dell'importo relativo all'Opzione prestazione ricorrente è necessario che il Contraente indichi, all'atto della sottoscrizione della Proposta-certificato o del "modulo richiesta opzioni", le coordinate bancarie dove accreditare l'importo (codice IBAN).

L'Impresa di assicurazione provvede alla liquidazione dell'importo relativo alla prestazione entro il 30° giorno dalla data di riferimento a cui tale importo si riferisce.

Ne caso in cui nel corso della Durata contrattuale le indicazioni relative al pagamento dovessero essere modificate, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto, almeno 60 giorni prima della data di riferimento, i nuovi estremi per la liquidazione che l'Impresa di assicurazione dovrà utilizzare.

Qualora queste informazioni non fossero tempestivamente comunicate e per tale motivo la liquidazione non andasse a buon fine, l'importo relativo alla prestazione viene tenuto a disposizione dell'Impresa di assicurazione fino al ricevimento della suddetta comunicazione. La liquidazione in questo caso verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione contenente le nuove coordinate bancarie.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

Al fine di consentire una migliore e più rapida comunicazione tra l'Impresa di assicurazione ed i Beneficiari, si chiede di fornire un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico dove poter essere contattati in caso di necessità

Per ottenere il pagamento della prestazione occorre inviare all'Impresa di assicurazione la seguente documentazione:

1. richiesta di liquidazione;
2. certificato di morte;
3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio
4. documentazione medica

1. RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE:

- la richiesta andrà sottoscritta e dovrà riportare il nr di polizza;
- modalità di pagamento: occorre sottoscrivere ed indicare il codice IBAN completo dell'intestatario sul quale verrà effettuato il pagamento. Si segnala che il conto corrente deve essere intestato al Beneficiario della prestazione assicurata;
- documento d'identità: copia di un valido documento d'identità;
- codice fiscale: copia del codice fiscale;
- contatto: indicare un indirizzo e-mail e/o un recapito telefonico;

- P.E.P.: occorre indicare se si è una Persona Esposta Politicamente;
- FACTA/CRS: occorre dichiarare se si ha una residenza fiscale al di fuori dell'Italia e/o se si possiede la cittadinanza o si ha la sede legale negli USA. In caso affermativo dovrà essere fornito il TIN (per la residenza fiscale USA, allegando il modello W9) o il NIF (per altra residenza fiscale estera, se previsto);
- legame di parentela: occorre indicare il legame di parentela con il Contraente di polizza nel caso in cui non ci sia coincidenza del Beneficiario con lo stesso.

2. CERTIFICATO DI MORTE: rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AUTENTICATA DI ATTO NOTORIO

Viene richiesta una Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata dalle autorità competenti (Comune, Cancelleria, Notaio) che dovrà riportare che: Il dichiarante ha espletato ogni tentativo e compiuto quanto in suo potere per accertare:

- a. In caso di assenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito internet www.aviva.it)
 - la non esistenza di disposizioni testamentarie;
 - nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.
- b. In caso di esistenza di testamento (sono presenti dei fac-simili delle dichiarazioni sul sito www.aviva.it):
 - che il testamento presentato è l'unico valido o nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto l'ultimo valido e che non sono state mosse contestazioni verso il testamento o i testamenti, precisandone gli estremi (data di pubblicazione, numero di repertorio e di raccolta);
 - occorre allegare il verbale di pubblicazione e la copia autenticata del testamento.

INOLTRE

- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi legittimi: chi sono gli unici eredi legittimi, con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati;
- nel caso in cui i Beneficiari siano gli eredi testamentari: chi sono tutti i chiamati alla successione come unici eredi testamentari, distinguendoli quindi da eventuali legatari; solo qualora il testamento disponga solo legati si rende necessaria l'indicazione di tutti i chiamati alla successione come unici eredi legittimi con la precisazione che non ve ne sono altri oltre a quelli indicati.

Per ciascun nominativo indicato, in base ai punti a. e b. precedenti, come chiamato alla successione, la dichiarazione sostitutiva deve INOLTRE riportare:

- nominativo, data di nascita, grado di parentela e capacità di agire;
- qualora fra gli eredi vi fossero nipoti/pronipoti, specificare, oltre alle loro generalità, la data di decesso del parente del defunto del quale vantano il titolo di erede.

4. DOCUMENTAZIONE MEDICA

- In caso di MORTE NATURALE: occorre presentare un certificato medico, attestante la causa del decesso;
- In caso di MORTE VIOLENTA-infortunio, omicidio o suicidio- Oltre all'eventuale documentazione necessaria per morte naturale, l'Impresa di assicurazione si riserva di richiedere copia del verbale dell'Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti, unitamente alla copia del referto autoptico e delle indagini tossicologiche, se presenti. In alternativa, decreto di archiviazione emesso dall'Autorità Giudiziaria competente.

Si precisa che il Beneficiario che abbia particolari difficoltà ad acquisire la documentazione sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevanti ai fini della liquidazione dell'indennizzo può conferire specifico mandato affinché sia l'Impresa di assicurazione, nel rispetto della vigente normativa sulla riservatezza dei dati sensibili, a sostituirsi a lui nella richiesta stessa. Per ricevere informazioni al riguardo è necessario contattate l'Impresa di assicurazione al seguente numero verde: 800-114433, operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Oltre alla documentazione sopra riportata, l'Impresa di assicurazione necessita ricevere ulteriore documentazione nel caso di:

MINORI/INTERDETTI/INCAPACI: in questo caso l'Impresa di assicurazione necessita ricevere:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal tutore (esecutore) completa di modalità di pagamento;

- copia del Decreto del Giudice Tutelare (ricorso e relativa autorizzazione) che autorizzi il tutore (esecutore) in nome e per conto dei minori/interdetti/incapaci a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza, l'importo che verrà liquidato e come verrà reimpiegato (per importi entro Euro 2.500,00 sarà possibile compilare e sottoscrivere una manleva – un fac-simile è presente sul sito www.aviva.it nella sezione moduli);
- copia di un valido documento d'identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore)
- indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del tutore (esecutore)

PRESENZA DI UN PROCURATORE: in questo caso l'Impresa di assicurazione necessita ricevere:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore) completa di modalità di pagamento;
- copia della procura autenticata dalle autorità competenti, che contenga l'espressa autorizzazione a favore del procuratore (esecutore) a riscuotere la somma dovuta derivante dalla liquidazione del Contratto, indicandone il numero di polizza (*si segnala che non potranno essere ritenute valide le procure rilasciate per pratiche successorie*);
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del procuratore (esecutore);
- indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del procuratore (esecutore)

BENEFICIARIO SIA UNA SOCIETA': in questo caso l'Impresa di assicurazione necessita ricevere:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal procuratore (esecutore) completa di modalità di pagamento;
- documentazione attestante l'eventuale modifica dei dati societari o trasferimento di proprietà;
- copia della delibera di nomina del legale rappresentante (esecutore), ovvero documento equipollente (copia della visura camerale, prospetto cerved) dal quale si evinca il nominativo aggiornato del legale rappresentante;
- copia di un valido documento di identità e codice fiscale del rappresentante legale (esecutore) e dei titolari effettivi;
- indirizzo e-mail e/o recapito telefonico del legale rappresentante (esecutore) e dei titolari effettivi;
- indicazione, per i titolari effettivi, relativa all'essere o meno una persona esposta politicamente (PEP);

BENEFICIARIO SIA UN ENTE /UNA FONDAZIONE: in questo caso l'Impresa di assicurazione necessita ricevere una dichiarazione, completa di timbro e firma del legale rappresentante (esecutore), dalla quale si evinca se il soggetto beneficiario sia residente in Italia, se esercito o meno attività commerciale avente scopo di lucro. Tale indicazione è necessaria al fine della corretta applicazione della tassazione in sede di liquidazione. Resta inteso che sarà cura e premura della scrivente Impresa di assicurazione di mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni sopra menzionate.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE IN SUCCESSIONE: in questo alla reintroduzione dell'imposta di successione e per le successioni apertesesi dopo il 03/10/2006, ai sensi della legge di conversione del D.Lgs n 262/2006, è necessario produrre:

- la denuncia di successione o relativa integrazione, riportante a titolo di credito, l'importo rinveniente dalla liquidazione della polizza;

oppure

- la dichiarazione di esonero che potrà essere presentata unicamente dagli eredi in linea retta: nonni, genitori, coniuge e figli, con i seguenti limiti:
 - per decessi fino al 13/12/2014: l'attivo ereditario del de cuius non deve superare euro 25.822,84;
 - per decessi dal 13/12/2014: l'attivo del de cuius non deve superare Euro 100.000,00.

IN PRESENZA DI RICHIESTA PERVENUTA DA UNO STUDIO LEGALE:

copia del mandato sottoscritto dai beneficiari/eredi.

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto incaricato: il Contraente/esecutore/legale rappresentante dovrà compilare il "modulo di richiesta di liquidazione" e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto incaricato;

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato, il Contraente/esecutore/legale rappresentante e l'Assicurato/Beneficiario (Collaboratore) dovranno inviare all'Impresa di assicurazione richiesta di liquidazione con l'indicazione del numero di polizza alla quale si fa riferimento, unitamente alla seguente documentazione:

- copia di un valido documento di identità del Contraente/ esecutore /rappresentante legale;
- copia del codice fiscale del Contraente/ esecutore /rappresentante legale;
- dichiarazione sottoscritta dal Contraente/esecutore/legale rappresentante con indicato l'intestatario del conto corrente bancario ed il codice IBAN;
- indicazione della professione attività prevalente del Contraente/ esecutore /rappresentante legale;

- indicazione F.A.T.C.A.: la Contraente o l'Intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dalla Contraente, deve indicare, l'eventuale residenza fiscale negli Stati Uniti d'America indicando il CODICE TIN, ai sensi e per gli effetti dell'accordo intergovernativo tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia, firmato in data 10 gennaio 2014. Limitatamente alle persone fisiche, nel caso in cui la Contraente o l'Intestatario non abbia residenza fiscale negli Stati Uniti d'America ma si sia in presenza di uno dei seguenti elementi: luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, conto corrente o esecutore/delegato U.S. (Stati Uniti d'America), il soggetto dovrà fornire, oltre al documento di identità non US (carta d'identità o passaporto), il certificato di perdita di cittadinanza US o l'evidenza che il soggetto trascorre più di 183 giorni fuori dagli USA. Specificare residenza fiscale e cittadinanza
- in presenza dell'esecutore dell'operazione: dovrà essere allegata la copia della procura, attestante i poteri conferiti al Procuratore per agire in nome e per conto del Contraente, sia esso persona fisica sia esso persona giuridica;
- indicazione se i titolari effettivi della Contraente rivestono la qualità di P.E.P.;
- recapito telefonico e/o indirizzo e-mail del Contraente/esecutore/legale rappresentante;
- certificato di esistenza in vita del Contraente o autocertificazione e copia di un valido documento di identità del Contraente;
- inoltre, in caso di richiesta di Riscatto parziale, il Contraente/esecutore/legale rappresentante dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare;
- il Contraente/esecutore/legale rappresentante può esercitare l'Opzione di conversione del capitale in rendita, inviando all'Impresa di assicurazione una comunicazione scritta. Nel caso di esercizio dell'Opzione di conversione in una delle forme di rendita previste dal Contratto, dovrà essere annualmente inviato all'Impresa di assicurazione il certificato di esistenza in vita del Contraente rilasciato dal comune di residenza; in alternativa la propria esistenza in vita potrà essere certificata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, autenticata dal proprio comune di residenza o da altra autorità competente (cancelleria, notaio);
- nel caso in cui il Contraente sia una persona giuridica dovrà inoltrare, oltre alla documentazione sopra riportata, anche la seguente documentazione:
 - dati anagrafici dei titolari effettivi del Contraente, identificabili nella persona fisica o nelle persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano un'entità giuridica. Tale criterio viene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più 1 dei partecipanti al capitale sociale o al patrimonio dell'entità giuridica;
 - indicazione se il Contraente o i titolari effettivi del Contraente rivestono la qualità di PEP;
 - copia della visura camerale o documento equipollente aggiornata.

ASPETTI NORMATIVI

Art. 25 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo della Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Art. 26 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quello non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme della legge italiana applicabili.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN”

ART.1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “GESTIONE FORME INDIVIDUALI – GEFIN”

L’Impresa di assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato GESTIONE FORME INDIVIDUALI - GEFIN, di seguito per brevità GEFIN, in funzione del cui Rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite dall’Impresa di assicurazione per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L’Impresa di assicurazione, qualora ne ravvisasse l’opportunità in un’ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di Costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l’Impresa di assicurazione intenda dar corso all’operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell’IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle condizioni di assicurazione.

ART.2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione GEFIN confluiranno le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita che prevedono la Rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

ART.3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione GEFIN ha come obiettivo l’ottenimento di un Rendimento lordo coerente con l’andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un’ottica di medio periodo nel rispetto dell’equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell’Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi.
- Altri titoli obbligazionari diversi dai titoli di stato, quali a titolo esemplificativo le obbligazioni societarie, cartolarizzazioni e strutturati di credito, depositi bancari vincolati e certificati di deposito.

Gli investimenti in titoli obbligazionari governativi e corporate non Investment Grade sono ammessi in misura contenuta.

- Titoli azionari negoziati nei principali mercati internazionali. L’acquisto di titoli azionari illiquidi è ammesso in misura residuale.
- Investimenti in altri strumenti finanziari:
 - i) Fondi Alternativi: si intendono gli investimenti in OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.
 - ii) Fondi immobiliari e Immobili: per investimenti immobiliari si intendono le partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L’utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Le attività della gestione separata sono prevalentemente denominate in euro oppure, se espresse in divisa diversa dall’Euro, deve essere effettuata la copertura del rischio di cambio.

Sono tuttavia ammessi investimenti in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall’euro senza la copertura del rischio di cambio per una Quota residuale del portafoglio.

Non è esclusa la possibilità di investire in Parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

ART.4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

L'Impresa di assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Limiti di investimento		Limiti	
Obbligazionario governativo (*)	Titoli di Stato e Supranational area EU e altri titoli di Stato rating \geq AA-	\geq 30%	\leq 100%
	Altri titoli di stato	\geq 0%	\leq 40%
Obbligazionario Corporate (*)	Titoli Corporate	\geq 0%	\leq 60%
Azionario (*)	Azionario	\geq 0%	\leq 10%
Altri Investimenti	Investimenti alternativi	\geq 0%	\leq 6%
	Immobiliari	\geq 0%	\leq 6%
Derivati e strutturati	Strumenti derivati per gestione efficace	\geq 0%	\leq 10%
Liquidità	Disponibilità di cassa	\geq 0%	\leq 10%

(*) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

ART.5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di Rendimento della Gestione Separata è annuale.

Il tasso medio di Rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è calcolato con periodicità mensile ed è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa di assicurazione in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione.

Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa di assicurazione alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

ART.6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) i compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART.7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata GEFIN è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di Rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle riserve matematiche dell'Impresa di assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

ART.8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di assicurazione avente caratteristiche del tutto simili.

In tal caso, l'Impresa di assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente. Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

GLOSSARIO

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nella Proposta-certificato dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Beneficio finanziario: è pari al Rendimento finanziario della Gestione interna separata al netto della Commissione di gestione.

Bonus: sono i Bonus riconosciuti dall'Impresa di assicurazione, sulla parte dei Premi investita in OICR, in caso di vita dell'Assicurato, sotto forma di maggiorazione delle Quote possedute dal Contraente, secondo condizioni e misure prefissate nelle condizioni di assicurazione.

Capitale caso morte: in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, il Contratto prevede il pagamento ai Beneficiari designati di un capitale pari alla somma del Capitale maturato alla data di ricevimento della richiesta del decesso e della Maggiorazione caso morte.

Capitale maturato: Capitale che il Contraente ha il diritto di ricevere in caso di decesso dell'Assicurato ovvero in caso di riscatto prima della scadenza, al lordo delle eventuali penalità. Esso è determinato in base alla valorizzazione determinata secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione del Capitale investito nella Gestione interna separata e negli OICR in corrispondenza della data di valorizzazione effettuata.

Capitale investito: è la parte dei Premi versati che viene effettivamente investita nella Gestione interna separata e negli OICR.

Caricamento: parte dei Premi versati dal Contraente destinata a coprire i Costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di assicurazione.

Commissioni di gestione: per la Gestione interna separata: è il costo per la Gestione finanziaria che l'Impresa di assicurazione trattiene annualmente dal Rendimento finanziario della stessa Gestione interna separata; **per gli OICR:** sono i compensi pagati all'Impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio dell'OICR ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto dell'OICR e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance): commissioni riconosciute al gestore dell'OICR per aver raggiunto determinati obiettivi di Rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di Valore della Quota dell'OICR in un determinato intervallo temporale. Negli OICR con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il Rendimento dell'OICR e quello del benchmark.

Consolidamento: Meccanismo in base a cui il Contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del Capitale maturato allocato nella Gestione interna separata.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento del Premio unico all'Impresa di assicurazione.

Contratto: Contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa di assicurazione, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato (decesso dell'Assicurato).

Controvalore: equivale all'importo del Capitale investito negli OICR in relazione ai prezzi di mercato correnti. Il Controvalore di ogni OICR si ottiene moltiplicando il Valore della Quota ad una determinata data per il numero delle Quote detenute dal Contraente alla medesima data.

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto.

Data di conclusione: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-certificato da parte del Contraente stesso e da parte dell'Assicurato – se persona diversa – e viene versato il Premio unico.

Data di decorrenza: data dalla quale decorrono le Garanzie previste dal Contratto ovvero il quarto giorno di Borsa aperto successivo alla Data di ricevimento della Proposta-certificato da parte del Soggetto incaricato, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da parte dell'Impresa di assicurazione. La Data di decorrenza è indicata nella "lettera contrattuale di conferma".

Durata del contratto (contrattuale): periodo durante il quale il Contratto è efficace ovvero l'intera vita dell'Assicurato fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di riscatto.

Gestione interna separata: fondo appositamente creato dall'Impresa di assicurazione gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono parte dei Premi versati al netto dei Costi. Dal Rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione interna separata deriva la Rivalutazione annua da attribuire al Capitale investito nella Gestione Separata "Forme Individuali GEFIN".

Impresa di assicurazione: - Aviva S.p.A. - autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è subentrata ad I SVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Macrocategorie Aviva: nel presente Contratto, gli OICR sono suddivisi in macrocategorie che riuniscono gli OICR in modo omogeneo in base alla politica di investimento.

Maggiorazione caso morte: rappresenta la copertura complementare prestata direttamente dall'Impresa di assicurazione e consiste nell'aumento del Capitale maturato liquidato in caso di decesso dell'Assicurato, pari ad una percentuale variabile in funzione dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

Indice di solvibilità: rappresenta una garanzia di stabilità finanziaria dell'Impresa di assicurazione; è calcolato in proporzione agli impegni assunti dall'Impresa di assicurazione nei confronti degli Assicurati.

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ai quali il Contratto è direttamente collegato tramite gli OICR. Per OICR si intendono tutti i Fondi comuni di investimento e le SICAV, vale a dire gli Investitori Istituzionali che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria Quota proporzionale. Il patrimonio degli OICR è diviso in Quote.

"OICR di destinazione": è l'OICR che l'Impresa di assicurazione, nell'ambito del Piano di selezione o nel Piano di interventi straordinari, individua come quello nel quale sarà fatto confluire l'eventuale parte del Capitale investito nell'"OICR in eliminazione".

"OICR in eliminazione": è l'OICR che l'Impresa di assicurazione individua nell'ambito del Piano di selezione oppure nell'ambito del Piano di interventi straordinari, come da eliminare dalla lista degli OICR collegati al Contratto. Se il Contratto ha una parte del Capitale investito in tale OICR, sarà effettuato dall'Impresa di assicurazione uno Switch verso il relativo "OICR di destinazione".

"OICR in entrata": è l'OICR che l'Impresa di assicurazione individua nell'ambito del Piano di selezione come da inserire nella lista degli OICR collegati al Contratto.

Opzione da capitale in rendita: clausola del Contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile in caso di riscatto sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile in caso di riscatto sia convertito in una rendita vitalizia;

Opzione prestazione ricorrente: prevede che l'Impresa di assicurazione corrisponda al Contraente, per una durata pari a 10 anni, una prestazione ricorrente di un importo predeterminato e con la periodicità di pagamento scelte dal Contraente al momento dell'attivazione dell'Opzione. Le prestazioni ricorrenti vengono disinvestite dai Premi investiti negli OICR e nella Gestione interna separata.

Opzione ribilanciamento automatico: prevede che, ad ogni ricorrenza annuale rispetto alla data di adesione all'Opzione, l'Impresa di assicurazione intervenga in modo da neutralizzare gli effetti dell'andamento del mercato finanziario, tramite un'operazione di Switch automatico che ripristina la precedente suddivisione del Capitale investito nella Gestione interna separata e nei singoli OICR.

P.E.P.: per Persona Esposta Politicamente si intende chi occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche nonché i suoi familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base di criteri di cui all'allegato tecnico al D. lgs. 231/2007.

Parti: rappresentano le Quote di Capitale della Gestione interna separata investite tramite Versamenti aggiuntivi/Sostituzioni/Switch o disinvestite tramite Riscatti parziali/Sostituzioni/Switch.

Piano di selezione: L'Impresa di assicurazione effettua un servizio di gestione attiva (Piano di selezione) della lista degli OICR collegati al Contratto con l'obiettivo di mantenere elevata, nel corso del tempo, la qualità degli OICR selezionati. Il Piano di selezione prevede l'aggiornamento della lista OICR mediante l'inserimento o l'eliminazione di OICR.

Piano di interventi straordinari: è un monitoraggio costante su eventuali operazioni straordinarie, decise dalle SGR degli OICR, che ha lo scopo di evitare cambiamenti indesiderati nella tipologia di investimento scelta dal Contraente e si concreta mediante l'invio di comunicazioni al Contraente stesso ed eventuali Switch straordinari.

Premi investiti: sono la somma dei Premi versati dal Contraente – Premio unico e Versamenti aggiuntivi – al netto dei Costi previsti dal Contratto.

Premi versati: la somma del Premio unico e di eventuali Versamenti aggiuntivi corrisposti dal Contraente nel corso della Durata del contratto.

Premio unico: importo che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della conclusione del Contratto.

Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato: in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, il Contratto prevede il pagamento ai Beneficiari designati del Capitale caso morte.

Proposta-certificato: documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quota: unità di misura di un OICR. Rappresenta la "Quota" in cui è suddiviso il patrimonio del OICR. Quando si sottoscrive un OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti. Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di Recesso entro trenta giorni dalla Data di conclusione del Contratto.

Referente terzo: persona designata dal Contraente, diversa da Beneficiario, cui l'impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

Rendimento: risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del Capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell'investimento.

Rendimento finanziario: risultato finanziario della Gestione interna separata nel periodo previsto dal Regolamento della Gestione stessa.

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del Capitale maturato alla data della richiesta.

Rivalutazione annua: Incremento periodico che viene attribuito al Capitale maturato allocato nella Gestione interna separata rispetto al periodo precedente.

Set informativo: l'insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del Contratto, e pubblicati nel sito *internet* dell'Impresa.

SGR: per il presente Contratto, si intendono le Società che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti degli OICR, siano esse SICAV estere o Società di Gestione del Risparmio italiane.

SICAV: Società di investimento a Capitale Variabile, simile ai Fondi Comuni di investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da Quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

Soggetto incaricato/Intermediario: FinecoBank S.p.A. che si avvale dei suoi promotori finanziari, tramite i quali è stato stipulato il Contratto.

Sostituzione: possibilità data al Contraente di modificare la suddivisione percentuale del Capitale maturato nella Gestione interna separata e negli OICR collegati al presente Contratto. La Sostituzione determina il passaggio di parte del Capitale maturato dalla Gestione Separata agli OICR o viceversa oppure il passaggio di parte del Capitale maturato da un OICR ad un altro.

Spese di emissione: spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario-assicurativo.

Switch/Switch straordinario: operazione con la quale l'Impresa di assicurazione, nell'ambito del Piano di selezione o del Piano di interventi straordinari (in questo caso Switch straordinario), effettua il trasferimento della totalità delle Quote investite in un determinato OICR ("OICR in eliminazione") ad un altro OICR ("OICR di destinazione").

Switch automatico: l'operazione di Switch effettuata dall'Impresa di assicurazione rispetto alla Gestione interna separata e/o agli OICR indicati dal Contraente, qualora quest'ultimo aderisca all'Opzione ribilanciamento automatico.

Tasso minimo garantito: indica la misura minima della Rivalutazione annua, che l'Impresa di assicurazione garantisce per la parte del Capitale investito nella Gestione interna separata. Per questo Contratto, l'Impresa di assicurazione garantisce la conservazione del Capitale riconoscendo un Tasso minimo garantito pari allo 0%, per tutta la Durata del contratto.

Trasmissione delle lettere: la trasmissione delle comunicazioni in corso di rapporto avverrà in modalità cartacea salvo il caso in cui il Contraente abbia reso il consenso a ricevere tale documentazione in formato elettronico al momento della sottoscrizione della Proposta-certificato, sottoscrivendo l'apposita dichiarazione, o successivamente nel corso della Durata contrattuale. Tale consenso può essere Revocato nel corso della Durata contrattuale.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte dell'OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della Quota/azione (c.d. NAV): il valore unitario della Quota/azione di un OICR, anche definito unit Net Asset Value (NAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto dell'OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valuta di denominazione: Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Il presente Contratto è stipulato in Euro.

Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il Premio unico previsto dal Contratto.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Aggiornata il 25 maggio 2018

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Aviva S.p.A. con sede in Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI), (di seguito, la “Società”), agisce in qualità di titolare del trattamento, da intendersi come soggetto che determina le finalità e le modalità del trattamento di dati personali relativi all’assicurato/contraente/beneficiario (di seguito l’“Interessato”) ai sensi della polizza assicurativa (la “Polizza”) a cui la presente informativa sul trattamento dei dati personali è allegata.

2. QUALI DATI SONO TRATTATI?

La Società tratta i dati forniti dall’Interessato, ivi inclusi - qualora necessari per la prestazione dei servizi e/o esecuzione degli obblighi di cui alla Polizza - i dati relativi alla salute e i dati giudiziari.

Nota Bene: qualora l’Interessato fornisca alla Società dati personali di eventuali soggetti terzi, lo stesso si impegna a comunicare a questi ultimi quanto contenuto nella presente informativa, anche mediante rinvio alla sezione Privacy del sito internet www.aviva.it.

3. PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I DATI?

La Società tratta i dati personali dell’Interessato per le seguenti finalità:

- a) FINALITÀ ASSICURATIVE: i dati personali dell’Interessato vengono trattati
 - ai fini della stipula e esecuzione della Polizza, ivi inclusi eventuali rinnovi (comprese la valutazione del rischio assicurativo effettuata dalla Società sulla base di determinate caratteristiche dell’Interessato e l’esecuzione - anche tramite call center - di verifiche circa la conformità alla normativa applicabile dell’attività degli incaricati di cui si avvale la Società), e
 - per la prestazione dei servizi connessi all’attività assicurativa e riassicurativa oggetto della Polizza (compreso, ad esempio, l’invio di comunicazioni funzionali all’iscrizione all’area clienti). La Società potrà eventualmente trattare dati giudiziari a Lei riferiti nell’ambito di: liquidazione sinistri, contenziosi, provvedimenti di Autorità pubbliche o giudiziarie, adempimenti normativi e regolamentari.
- b) FINALITÀ DI INTERESSE LEGITTIMO: i Suoi dati potranno infine essere trattati per il perseguimento dell’interesse legittimo della Società o di altre società del gruppo Aviva, nell’ambito delle seguenti finalità:
 - Attività di test e risoluzione delle anomalie dei sistemi informatici;
 - Statistiche utilizzo sito web;
 - Reportistica e analisi statistiche dei prodotti assicurativi per il miglioramento degli stessi;
 - Verifiche di audit interno, controlli a campione sulle polizze e reportistica.

4. SU QUALE BASE VENGONO TRATTATI I DATI?

Il conferimento dei dati personali - ivi inclusa la prestazione del consenso al trattamento di eventuali dati relativi alla salute - è **obbligatorio** per le FINALITÀ ASSICURATIVE di cui al precedente paragrafo 3 a), ovvero per poter stipulare ed eseguire la Polizza, nonché per gestire e liquidare eventuali sinistri denunciati.

Il rifiuto al conferimento dei dati per tale finalità, o l’eventuale revoca, determinerà quindi l’impossibilità di stipulare o dare esecuzione alla Polizza.

Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo per il perseguimento dell’interesse legittimo del Titolare e delle proprie controparti allo svolgimento delle operazioni economiche ivi indicate è eseguito ai sensi dell’articolo 6, lettera f), del Regolamento europeo generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (il “**Regolamento Privacy**”). Il trattamento per le Finalità di Interesse Legittimo **non è obbligatorio** e l’Interessato potrà opporsi a detto trattamento con le modalità di cui al successivo paragrafo 8, ma qualora l’Interessato si opponesse a detto trattamento i suoi Dati non potranno essere utilizzati per le Finalità di Interesse Legittimo.

5. COME VENGONO TRATTATI I DATI?

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso l’ausilio di strumenti informatici o automatizzati sia su supporto cartaceo e, comunque, con strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La valutazione del rischio (di cui al precedente paragrafo 3 a) si basa anche su un processo decisionale automatizzato che, tramite l'analisi delle caratteristiche dell'Interessato, permette di inquadrare lo stesso all'interno di uno specifico livello di rischio. Tale valutazione è necessaria ai fini della stipula e dell'esecuzione della Polizza.

Con riferimento all'adozione del processo decisionale automatizzato sopra indicato relativo ai dati sulla salute, lo stesso può avvenire unicamente con il previo consenso dell'Interessato. Tuttavia, in mancanza di detto consenso, la Società non potrà accettare la domanda di Polizza.

Resta inteso che l'Interessato ha in ogni momento il diritto di opporsi al processo decisionale automatizzato sopra descritto.

6. A CHI VENGONO COMUNICATI I DATI?

I dati personali dell'Interessato potranno essere comunicati a soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; banche distributrici e intermediari finanziari, agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, società volte alla fornitura di servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; banche dati, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, il Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP e UCI ed ulteriori autorità competenti ai sensi della normativa applicabile e a fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco aggiornato delle società a cui saranno comunicati i dati personali dell'Interessato, che potranno agire, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento o autonomi titolari del trattamento, potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. I DATI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I dati personali forniti potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea. L'eventuale trasferimento dei dati personali dell'Interessato in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile.

L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei dati detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali dati sono conservati facendone espressa richiesta alla Società all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

8. QUALI SONO I DIRITTI DELL'INTERESSATO?

Fermo restando la possibilità dell'Interessato di non conferire i propri dati personali, lo stesso potrà, in ogni momento e gratuitamente:

- a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano ed averne comunicazione;
- b) conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici;
- c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei dati che lo riguardano;
- d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento;
- e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati per Finalità di Legittimo Interesse.

L'Interessato potrà altresì, in qualsiasi momento,

- a) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei suoi dati personali nel caso in cui:
 - I) l'Interessato contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - II) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - III) benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - IV) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;
- b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali;

- c) chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e
- d) ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano
- e) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti

Le relative richieste potranno essere inoltrate alla Società via email al seguente indirizzo: privacy_aviva@aviva.com, o tramite posta all'indirizzo Gruppo Aviva - Servizio Privacy, Via Scarsellini 14, 20161, Milano.

9. CHI SONO I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO?

La Società ha nominato responsabile del trattamento, tra gli altri, Aviva Italia Servizi Scarl, Via Scarsellini 14, 20161 Milano (MI). L'elenco completo dei responsabili è disponibile tramite l'invio di una richiesta scritta all'indirizzo di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

La Società ha altresì nominato - ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento Privacy, il responsabile della protezione dei dati personali che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo.italia@aviva.com, o all'indirizzo postale di cui al paragrafo 8 della presente informativa.

10. TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti ai sensi della presente informativa vengono conservati per un periodo pari alla durata della Polizza (ivi inclusi eventuali rinnovi) e per i 10 anni successivi al termine, risoluzione o Recesso della stessa, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Alla cessazione del periodo di conservazione i dati saranno cancellati, anonimizzati o aggregati.

11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è aggiornata alla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

L'Interessato potrà visionare il testo dell'informativa costantemente aggiornata nella sezione *Privacy* del sito internet www.aviva.it.



Aviva S.p.A.
Via A. Scarsellini 14 20161 Milano
www.aviva.it
Tel: +39 02 2775.1
Fax: +39 02 2775.204
Pec: aviva_spa@legalmail.it

PROPOSTA-CERTIFICATO
CORE MULTIRAMO

Contratto di Assicurazione a Vita Intera
a Premio Unico Multiramo: Unit Linked
e con partecipazione agli utili
(TARIFE UX14 - UX15 - UX16 - UX17)

PROPOSTA-CERTIFICATO

N°

FB

Questo è il numero attribuito alla presente Proposta-Certificato cui entrambe le Parti Contraenti faranno riferimento. La numerazione definitiva di Polizza è quella che verrà attribuita dalla Aviva S.p.A. direttamente con la Lettera Contrattuale di Conferma.

Data ultimo aggiornamento: 10 giugno 2019

Codice Sog. Incaricato	<input type="text"/>	Codice Agenzia	<input type="text"/>	Soggetto Incaricato	<input type="text"/>
------------------------	----------------------	----------------	----------------------	---------------------	----------------------

CONTRAENTE	COGNOME (del Contraente o del Legale Rappresentante(*))		NOME		CODICE FISCALE			SESSO	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
	DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA		PROV.	CITTADINANZA			
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	RESIDENZA (Via e N. Civico)			C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
	<input type="text"/>			<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (Via e N. Civico)			C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
	<input type="text"/>			<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	TIPO DOCUMENTO		ESTREMI DOC.: NUMERO		DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (Ente e Luogo)		DATA SCADENZA	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
PROFESSIONE				ATTIVITÀ ECONOMICA					
<input type="text"/>				SAE <input type="text"/> TAE <input type="text"/> RAE <input type="text"/>					
INDIRIZZO E-MAIL				NUMERO CELLULARE					
<input type="text"/>				<input type="text"/>					
NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UN'IMPRESA				PARTITA IVA					
RAGIONE SOCIALE				<input type="text"/>					
RESIDENZA (Via e N. Civico)		C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO				
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>				
ATTIVITÀ LAVORATIVA PREVALENTE		CODICE SAE	CODICE TAE	CODICE RAE	CODICE ATECO				
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
IN CASO DI ENTE NO PROFIT / ONLUS, QUAL È LA CLASSE DI SOGGETTI CHE BENEFICIA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALL'ENTE?				N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE/REA					
<input type="text"/>				<input type="text"/>					
(*) si allega un documento comprovante il potere di rappresentare legalmente l'ente Contraente (Impresa).									

ASSICURATO	COGNOME		NOME		CODICE FISCALE			SESSO	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>			<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
	DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA		PROV.	CITTADINANZA			
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	RESIDENZA (Via e N. Civico)			C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
	<input type="text"/>			<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	TIPO DOCUMENTO		ESTREMI DOC.: NUMERO		DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (Ente e Luogo)		DATA SCADENZA	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	PROFESSIONE				ATTIVITÀ ECONOMICA				
	<input type="text"/>				SAE <input type="text"/> TAE <input type="text"/> RAE <input type="text"/>				
(da compilare solo se diverso dal Contraente)									

CARATTERISTICHE CONTRATTO	PREMIO UNICO	
	EURO	
	(Importo minimo Euro 10.000,00)	
	Spese (Art. 7 Costi delle Condizioni di Assicurazioni) Al Premio unico è applicata una spesa fissa di 50,00 Euro.	
	Bonus (Art. 1.2 Bonus delle Condizioni di Assicurazioni) Il Contraente sceglie il seguente livello di Bonus sui Premi, consapevole che tale decisione avrà effetto anche su eventuali Versamenti aggiuntivi successivi, sulle penalità previste per la richiesta di rimborso anticipato del Capitale maturato e che tale scelta non potrà essere modificata nel corso della Durata del Contratto. Il bonus sui Premi verrà calcolato solo sulla parte investita in OICR.	
	LIVELLO DEL BONUS SUI PREMI	PERCENTUALE DEL BONUS
	<input type="checkbox"/> Livello A	0,00%
	<input type="checkbox"/> Livello B	1,00%
	<input type="checkbox"/> Livello C	2,00%
	<input type="checkbox"/> Livello D	3,00%

BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:**AVVERTENZA:**

La invitiamo a compilare dettagliatamente la sezione dedicata ai dati dei Beneficiari in forma nominativa; in mancanza l'Impresa di Assicurazione potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca dei Beneficiari stessi.

Ricordiamo altresì che la modifica o la revoca dei Beneficiari deve essere comunicata all'Impresa di Assicurazione.

 Beneficiario nominativo:

Cognome/Ragione sociale Nome
 Data di nascita Sesso Luogo di nascita
 Codice Fiscale/Partita IVA
 Telefono E-mail
 Indirizzo Località
 CAP Provincia

Si precisa che l'Impresa di Assicurazione potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima del verificarsi dell'evento previsto per l'erogazione della prestazione assicurata.

Il Contraente vuole escludere l'invio al Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? Sì No

 Beneficiario nominativo:

Cognome/Ragione sociale Nome
 Data di nascita Sesso Luogo di nascita
 Codice Fiscale/Partita IVA
 Telefono E-mail
 Indirizzo Località
 CAP Provincia

Si precisa che l'Impresa di Assicurazione potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima del verificarsi dell'evento previsto per l'erogazione della prestazione assicurata.

Il Contraente vuole escludere l'invio al Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? Sì No

 Beneficiario nominativo:

Cognome/Ragione sociale Nome
 Data di nascita Sesso Luogo di nascita
 Codice Fiscale/Partita IVA
 Telefono E-mail
 Indirizzo Località
 CAP Provincia

Si precisa che l'Impresa di Assicurazione potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima del verificarsi dell'evento previsto per l'erogazione della prestazione assicurata.

Il Contraente vuole escludere l'invio al Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? Sì No

 Beneficiario nominativo:

Cognome/Ragione sociale Nome
 Data di nascita Sesso Luogo di nascita
 Codice Fiscale/Partita IVA
 Telefono E-mail
 Indirizzo Località
 CAP Provincia

Si precisa che l'Impresa di Assicurazione potrebbe inviare comunicazioni al Beneficiario designato anche prima del verificarsi dell'evento previsto per l'erogazione della prestazione assicurata.

Il Contraente vuole escludere l'invio al Beneficiario di comunicazioni prima del verificarsi dell'evento? Sì No

Beneficiario generico: _____

Referente terzo:

In caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal beneficiario) a cui l'Impresa di Assicurazione potrà rivolgersi in caso di decesso dell'Assicurato al fine di contattare il Beneficiario designato.

Cognome/Ragione sociale Nome
 Data di nascita Sesso Luogo di nascita
 Codice Fiscale/Partita IVA
 Telefono E-mail
 Indirizzo Località
 CAP Provincia

Luogo e data

IL CONTRAENTE

AVVERTENZA:

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

I SOTTOSCRITTI CONTRAENTE ED ASSICURATO (SE DIVERSO DAL CONTRAENTE):

- confermano che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta-Certificato, anche se materialmente scritte da altri, sono complete ed esatte;
- prendono atto che, con la sottoscrizione della presente Proposta-Certificato ed il pagamento del Premio unico, il Contratto è concluso e che Aviva S.p.A. – l'Impresa di Assicurazione - si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prendono atto che il Contratto decorre dal quarto giorno di borsa aperta successivo alla data di ricevimento della Proposta-Certificato da parte del Soggetto Incaricato. L'Impresa di Assicurazione trasmette al Contraente entro 10 giorni lavorativi la Lettera Contrattuale di Conferma, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del versamento da parte dell'Impresa di Assicurazione e nella quale tra l'altro sono indicati: il numero di Polizza, la data di incasso del Premio Unico, la Data di Decorrenza, l'importo del Premio Unico e di quello investito in OICR e Gestione Interna Separata, per gli OICR: il numero di Quote acquistate e il Valore delle quote;
- prendono atto che il pagamento del premio unico viene effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente del Contraente. Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio, fa fede la documentazione contabile del competente istituto di credito;
- dichiarano di aver preso conoscenza che eventuali informazioni sul conflitto di interessi sono riportate sul sito internet dell'Impresa di Assicurazione all'indirizzo www.aviva.it.

L'Assicurato, qualora diverso dal Contraente, acconsente alla sottoscrizione della presente Proposta-Certificato.

DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla Data di Conclusione ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209. Il diritto di recesso libera il Contraente e l'Impresa di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. L'Impresa di Assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al Contraente:

- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa antecedentemente alla Data di Decorrenza, il Premio unico;
- qualora la richiesta di Recesso pervenga all'Impresa dal giorno della Data di Decorrenza, la somma dei due seguenti importi
 - la parte del Premio unico destinata alla Gestione Interna Separata;
 - la parte del Premio unico destinata agli OICR, maggiorato o diminuito della differenza fra il Valore unitario delle Quote del primo giorno di Borsa aperta successivo al ricevimento, da parte dell'Impresa, della comunicazione di Recesso ed il Valore unitario delle stesse alla Data di Decorrenza, moltiplicato per il numero delle Quote acquisite alla Data di Decorrenza.

L'Impresa di Assicurazione trattiene dall'importo da rimborsare al Contraente la spesa di emissione pari a Euro 50,00 per le Tariffe UX15 - UX16 - UX17 o pari a Euro 55,00 per la Tariffa UX14.

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito alle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO, ai TERMINI DI DECORRENZA ed al DIRITTO DI RECESSO sopra indicati.

Luogo e data

L'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)

IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE SIA UNA PERSONA GIURIDICA

Il Contraente si impegna a tenere tempestivamente aggiornata l'Impresa di Assicurazione, nel corso della durata contrattuale, in merito ai rapporti partecipativi superiori al 25% che abbia in corso con altri Soggetti. Inoltre, nel caso in cui alla data di sottoscrizione della presente Proposta-Certificato il Contraente abbia già in essere rapporti di cui sopra, indica di seguito i dati riferiti a tali soggetti (riportare ragione sociale, sede legale e codice fiscale/partita iva)

Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

Il Contraente e l'Assicurato dichiarano di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

Art. 3: Rivalutazione annua del Capitale investito nella Gestione Interna Separata; Art. 12: Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato; Art. 13: Conclusione e Decorrenza del Contratto; Art. 16: Esclusioni e Limiti; Art. 17: Diritto di Recesso; Art. 19: Riscatto; Art. 21: Cessione, Pegno e Vincolo; Art. 23: Modalità e Tempistiche.

Luogo e data

L'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)

IL CONTRAENTE

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE dichiara di aver :

- ricevuto la copia integrale del Set Informativo - ai sensi del Regolamento IVASS 41/2018 e successive modifiche e/o integrazioni - composto:
 - dal "Documento contenente le informazioni chiave" generico ed il "Documento contenente le informazioni chiave" specifico delle opzioni di investimento prescelte, redatti secondo il Regolamento UE nr. 1286/2014 essendo comunque stato informato della possibilità di ricevere il documento specifico di tutte le opzioni disponibili;
 - dal Documento Informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativo;
 - dalle Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario;
 - dalla Proposta-Certificato in formato fac simile;
- ricevuto il documento contenente i dati essenziali dell'Intermediario e della sua attività, nonché le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente;
- ricevuto la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti;
- LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione.

Luogo e data

IL CONTRAENTE

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN CORSO DI CONTRATTO (AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS NR. 41 DEL 2 AGOSTO 2018)

Io sottoscritto scelgo di ricevere la documentazione in corso di rapporto relativa al presente Contratto:

- su supporto cartaceo;
- in formato elettronico, mediante caricamento nell'Area Clienti del sito www.aviva.it.

La scelta della modalità in formato elettronico è da ritenersi valida solo in caso di indicazione dell'indirizzo E-MAIL nella sezione dell'anagrafica Contraente.

Sono consapevole che tale scelta:

- Può essere modificata in ogni momento;
- Può essere effettuata anche in corso di Contratto, relativamente alle future comunicazioni;
- Non costituisce autorizzazione all'invio di materiale promozionale, pubblicitario o di altre comunicazioni commerciali.

Luogo e data

IL CONTRAENTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO: AUTORIZZAZIONE DI ADEBITO IN CONTO

Il Sottoscritto titolare del conto autorizza FinecoBank S.p.A. - nella qualità di Soggetto incaricato autorizzato dall'Impresa di assicurazione -

ad addebitare il Premio unico pari a Euro _____

sul proprio conto corrente codice IBAN _____

Attenzione: è escluso il pagamento in contanti.

Luogo e data

IL CONTRAENTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata nella documentazione messa a mia disposizione, di essere consapevole che il trattamento dei miei dati relativi alla salute, eventualmente forniti, anche tramite un processo decisionale automatizzato, è necessario per le finalità assicurative descritte nel paragrafo 3 dell'informativa e, pertanto, acconsento a tale trattamento.

Luogo e data

L'ASSICURATO

(se diverso dal Contraente)

IL CONTRAENTE

ANNOTAZIONI:**Spazio riservato al Soggetto Incaricato**

Dichiaro di aver proceduto personalmente alla identificazione dei sottoscrittori le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi e che le firme sono state apposte in mia presenza e che il pagamento del premio di perfezionamento è stato effettuato con le modalità sopra indicate. Si dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.

Cognome e Nome _____

Codice Sog. Incar.

Codice Ag.

Luogo _____

Data

Firma del Soggetto Incaricato

Data di invio presso la
Direzione di AVIVA S.p.A.

Firma e timbro del
Soggetto Incaricato



Aviva S.p.A.

**Contratto di Assicurazione a Vita Intera a Premio unico Multiramo:
Unit Linked e con partecipazione agli utili**

- **CORE MULTIRAMO Tariffe UX14-UX15-UX16-UX17-UX18**

La presente appendice costituisce parte integrante del Set Informativo.

**APPENDICE INTEGRATIVA
DEL SET INFORMATIVO
PER OPERAZIONI CONTRATTUALI A DISTANZA**

Data ultimo aggiornamento 1 gennaio 2019

Il Set Informativo del prodotto sopra riportato viene così integrato:

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL COLLOCAMENTO DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE A DISTANZA

Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del Contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi. Per “supporto durevole” si intende qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

L’articolo 73 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018, stabilisce che i distributori nello svolgimento dell’attività di collocamento di Contratti di Assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, devono fornire al Contraente le informazioni di cui all’Art. 121 comma 1 del Codice delle Assicurazioni.

Prima della sottoscrizione del Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzioni:

- il Contraente deve prestare il consenso al ricevimento del “Documento contenente le informazioni chiave” generico e del “Documento contenente le informazioni chiave” specifico delle opzioni di investimento prescelte, su supporto durevole non cartaceo ai sensi dell’Articolo 120quater del Codice delle Assicurazioni Private;
- il Contraente deve aver ricevuto il “Documento contenente le informazioni chiave” generico ed il “Documento contenente le informazioni chiave” specifico delle opzioni di investimento prescelte, su supporto durevole non cartaceo;
- il Contraente deve aver ricevuto, unitamente alla Lettera Informativa del Piano di Selezione, l’elenco aggiornato degli OICR collegati al Contratto, sulla base dell’ultimo Piano di Selezione, per i quali sono disponibili sul sito www.aviva.it i “Documenti contenenti le informazioni chiave” aggiornati.

Nel caso in cui il Contraente abbia dato il consenso alla trasmissione della documentazione in corso di contratto in formato elettronico, ai sensi e per gli effetti del Regolamento IVASS 40 del 2 agosto 2018 e dell’Articolo 120quater del Codice delle Assicurazioni Private, la Lettera di Conferma del Versamento Aggiuntivo/Sostituzione a conferma dell’operazione effettuata ed il Set Informativo aggiornato verranno caricati sul sito www.aviva.it nell’Area Clienti nella sezione a Lui dedicata.

In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della documentazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole e potrà modificare in ogni momento la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata.

PERFEZIONAMENTO DEL VERSAMENTO AGGIUNTIVO E/O DELLA SOSTITUZIONE

Il Versamento Aggiuntivo e/o la Sostituzione degli OICR verranno perfezionati:

- con la sottoscrizione del **Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzioni** con firma elettronica avanzata, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
- con il pagamento del premio tramite procedura di addebito sul conto corrente appoggiato presso il Soggetto Incaricato (solo in caso di versamento aggiuntivo).



Aviva S.p.A.

Pertanto, non sarà necessario per il perfezionamento dell'operazione che l'Impresa di Assicurazione trasmetta al Contraente il **Modulo Versamenti Aggiuntivi e/o Sostituzioni** per la sottoscrizione.

LEGGE E LINGUA APPLICABILI AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

Il Contratto, ogni documento ad esso allegato, nonché tutte le comunicazioni in corso di Contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione.

FORO COMPETENTE ED INFORMAZIONI RELATIVE AL RICORSO

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti i derivanti dal Contratto.

In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia ed avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia.

NORME DI LEGGE RICHIAMATE

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

ART. 120-quater (Modalità dell'informazione)

1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti:
 - a) su supporto cartaceo;
 - b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;
 - c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;
 - d) a titolo gratuito.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi: 32
 - a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, comma 4;
 - b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al presente articolo, comma 5.
3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.
4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) l'utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; e
 - b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest'ultimo.
5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti:
 - a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;
 - b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;
 - c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell'indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;
 - d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.
6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.
7. L'IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.

ART. 121 (Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

- a) l'identità del distributore e il fine della chiamata;
- b) l'identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
- c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
- d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;
- e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis;
- f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. In ogni caso l'informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.

La stessa può essere fornita verbalmente solo su espressa richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza di predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità a quanto previsto dall'articolo 120-quater, comma 4, l'informazione è fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell'articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

3. L'IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformità alle disposizioni dell'unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

REGOLAMENTO 40 IVASS DEL 2 AGOSTO 2018

Art. 62 (Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale)

1. I distributori favoriscono l'utilizzo da parte dei contraenti della tecnologia di firma elettronica avanzata, di firma elettronica qualificata e di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione relativa al contratto di assicurazione.

2. La polizza può essere formata come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

3. I distributori che adottano soluzioni di firma elettronica avanzata con acquisizione di dati biometrici connessi alla firma apposta dal contraente rispettano le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ivi incluse quelle relative alla protezione dei dati personali.

Art. 73

(Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)

1. Al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, i distributori forniscono al contraente le informazioni di cui all'articolo 121, comma 1, del Codice, ivi incluse quelle sul diritto di recesso ai sensi dell'articolo 67-duodecies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e comunicano altresì allo stesso:

- a) il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale secondo quanto previsto dall'articolo 120-quater del Codice e di poter modificare la modalità di comunicazione prescelta;
- b) la circostanza che richiederanno al contraente la ritrasmissione della polizza da questo sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo telematico o informatico, qualora i distributori intendano conservarne traccia documentale. La polizza può essere formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, del Codice.

2. I distributori predispongono gli strumenti per consentire al contraente di effettuare la scelta di cui al comma 1, lettera a), e adottano procedure per mantenere evidenza della scelta effettuata dal contraente e della trasmissione o ricezione della documentazione.

3. Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente:

- a) i distributori trasmettono la documentazione di cui all'articolo 56, comma 3;
- b) gli intermediari iscritti nel Registro trasmettono altresì un documento conforme all'Allegato 3.

4. Nel caso di collocamento a distanza mediante telefonia vocale, i distributori assolvono agli obblighi di informativa precontrattuale e di trasmissione della relativa documentazione nei termini di cui all'articolo 121, comma 2, del Codice.

5. I distributori conservano, ai sensi dell'articolo 67, la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dai commi precedenti.

Art. 74

(Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)

1. Nello svolgimento dell'attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64.

2. I distributori adottano procedure tali da garantire:

- a) la conclusione del contratto solo se sono stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli 58 e 59;
- b) l'acquisizione da parte del contraente su supporto durevole delle informazioni richieste e di quelle fornite;
- c) la conservazione delle informazioni concernenti l'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a).

3. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F del Registro, inoltre:

- a) effettuano preventivamente una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l'applicazione delle tecniche di vendita a distanza, dalla quale risultino le modalità e l'oggetto delle stesse, nonché l'impegno a garantire l'osservanza delle disposizioni del presente Capo e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;

- b) osservano le indicazioni e le istruzioni impartite dalle imprese preponenti o da quelle per le quali operano con riferimento all'utilizzo professionale di siti internet, profili di social network ed eventuali applicazioni, e verificano la conformità alle medesime indicazioni e istruzioni di quelli utilizzati dai propri addetti iscritti nella sezione E;
- c) assumono nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall'eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell'incarico tramite tecniche a distanza.

Art. 75 (Trasmissione della documentazione)

1. I distributori trasmettono al contraente:

- a) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;
- b) in corso di contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

2. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso a ricevere la documentazione su supporto durevole, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.

Art. 81 (Procedure per il collocamento tramite internet)

1. I distributori che collocano contratti assicurativi tramite internet rendono disponibili sul proprio sito le informazioni relative a:

- a) le diverse fasi da seguire per la conclusione del contratto;
- b) i mezzi tecnici e le modalità per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima della conclusione del contratto.

2. Immediatamente prima che il contraente concluda la fase che determina il perfezionamento del contratto, il distributore lo avvisa delle conseguenze che tale operazione comporta.

D. LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 (CODICE DEL CONSUMO)

Art. 67-quinquies - Informazioni relative al fornitore

1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:

- a) l'identità del fornitore e la sua attività principale, l'indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
- b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
- c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l'identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
- d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
- e) qualora l'attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.

Art. 67-sexies - Informazioni relative al servizio finanziario

1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:

- a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
- b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest'ultimo;
- c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
- d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest'ultimo;
- e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
- f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell'ambito dei contratti a distanza;
- g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all'utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
- h) l'indicazione dell'esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.

Art. 67-septies - Informazioni relative al contratto a distanza

1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:

- a) l'esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all'articolo 67- duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d'esercizio, comprese le informazioni relative all'importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell'articolo 67 terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
- b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
- c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
- d) le istruzioni pratiche per l'esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l'altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l'indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
- e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
- f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
- g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l'accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.

Art. 67-octies - Informazioni relative al ricorso

1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:

- a) l'esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di avvalersene;
- b) l'esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.

Art. 67-duodecies - Diritto di recesso

1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.

2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.

3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:

- a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;
- b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67- undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).

4. L'efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

5. Il diritto di recesso non si applica:

- a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
 1. operazioni di cambio;
 2. strumenti del mercato monetario;
 3. valori mobiliari;
 4. quote di un organismo di investimento collettivo;
 5. contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
 6. contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
 7. contratti swaps su tassi d'interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
 8. opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera,
 9. compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d'interesse;
- b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
- c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest'ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
- d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all' articolo 67- undecies, comma 1.



Aviva S.p.A.

1. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell'articolo 67- septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell'articolo 67- septies, comma 1, lettera d).
2. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
3. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è
4. risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.

Aviva S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_spa@legalmail.it



Aviva S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano Pec: aviva_spa@legalmail.it Capitale Sociale Euro 247.000.000,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1284961 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale 09269930153 Partita IVA 10540250965 Società appartenente ad Aviva Gruppo IVA Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00081 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00008

